

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

159° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

INDICE

Commissioni permanenti

1° - Affari costituzionali	Pag. 3
2° - Giustizia	» 5
3° - Affari esteri	» 13
5° - Bilancio	» 17
6° - Finanze e tesoro	» 20
7° - Istruzione	» 22
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	» 31
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 37
10° - Industria	» 41
11° - Lavoro	» 46
12° - Igiene e sanità	» 50
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 52

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 66
---------------------------------	---------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 70
-------------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 74
2° - Giustizia - Pareri	» 78
5° - Bilancio - Pareri	» 80
11° - Lavoro - Pareri	» 93
RAI-TV - Accesso	» 94
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 99

CONVOCAZIONI	Pag. 100
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti e per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti.

La seduta inizia alle ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA

(1779) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido ricorda la valutazione parzialmente negativa del Senato sui presupposti costituzionali del precedente decreto e rileva che il provvedimento in esame non contiene le disposizioni censurate in tale occasione. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1703) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

(Esame e rinvio)

La relatrice BRICCARELLO illustra analiticamente le disposizioni contenute nel decreto-legge, escluso l'articolo 1, del quale il Senato non ha riconosciuto i presupposti di necessità e urgenza. Propone, quindi, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene di fissare per mercoledì 14 giugno, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti; il seguito

dell'esame viene pertanto rinviato. Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per una riunione dell'Ufficio di Presidenza, destinata alla programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, viene ripresa alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0047^a)

Il senatore SPERONI contesta la sovrapposizione di riunioni dell'Ufficio di Presidenza, come quella testè conclusa, all'orario destinato alle sedute della Commissione.

Il presidente CORASANITI, nel prendere atto di tale rilievo, avverte che la riunione non si è tenuta nelle ore precedenti a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea. Dispone poi che l'Ufficio di Presidenza sia nuovamente convocato per domani, giovedì 1° giugno, alle ore 12, per deliberare circa le priorità di trattazione dei disegni di legge costituzionale inseriti nell'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario RATTI sottolinea l'urgenza del provvedimento in titolo, che nel trascorrere del tempo risulta inefficace allo scopo di adattare l'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, in continua modificazione. Prospetta, pertanto, l'opportunità di fissare immediatamente un termine per la proposizione di emendamenti e per la conclusione dell'esame.

Il relatore PERLINGIERI osserva che il disegno di legge ha una struttura molto complessa, che esige una valutazione accurata, anche in riferimento ai pareri formulati dalle Commissioni consultate e dalla Giunta per gli affari europei, che potrebbero preludere alla proposizione di specifici emendamenti. Ritiene opportuno, pertanto, determinare un tempo certo, ma congruo, per la conclusione dell'esame, una volta esaurita la discussione generale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta di martedì 30 maggio.

Il presidente GUARRA comunica che dai senatori Lisi, Russo, Palumbo e Siliquini è stato presentato l'emendamento 5.4/A/(ultimo testo), che sostituisce l'emendamento 5.4/A(nuovo testo), ieri illustrato. Ai che i subemendamenti 5.4/A/6 e 5.4/A/3, parimenti ieri illustrati, sono ritirati dai proponenti, mentre sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, i subemendamenti 5.4/A/1 e 5.4/A/4 e 5.4/A/5.

Per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento testè presentato prendono la parola i senatori IMPOSIMATO, GUALTIERI, TRIPODI e BELLONI, che manifestano perplessità in ordine alle concrete e deleterie applicazioni che la norma, se è approvata, potrebbe conoscere, e il senatore STAJANO che stigmatizza invece il ricorso alla locuzione «incompatibili con lo stato di detenzione» che si connota per la sua eccessiva genericità ed atecnicità. Viceversa, in senso favorevole prendono la parola - a nome dei rispettivi Gruppi - i senatori SENESE, SCOPELLITI, LISI, ROSSO e SILIQUINI, i quali reputano essere destituite di fondamento le preoccupazioni manifestate, sottolineando invece la tutela del diritto della salute come bene primario da perseguire.

In senso favorevole all'emendamento intervengono anche il relatore PALUMBO e il sottosegretario MARRA.

Posto ai voti, l'emendamento risulta quindi approvato.

Il sottosegretario MARRA illustra quindi 8 proposte di coordinamento, 6 relative rispettivamente agli articoli 9, 11, 12, 14, 15 e 24 del testo-base e altre due volte ad introdurre l'articolo 97-bis all'interno delle disposizioni di attuazione del codice di procedura (articolo 26) e un nuovo articolo (20-bis) nel testo-base.

Il PRESIDENTE dichiara però inammissibile, non trattandosi di disposizione di coordinamento, la proposta di modifica dell'articolo 159 del codice di procedura penale (coord. 7, all'articolo 15).

Dopo brevi interventi del relatore PALUMBO e del senatore RUSSO sono poste separatamente in votazione ed approvate le altre proposte di coordinamento.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente ad introdurre ogni altra modifica di coordinamento necessaria per la migliore formulazione e comprensione del testo approvato. Dopo dichiarazione di voto contraria del senatore BELLONI e dichiarazione di astensione del senatore LISI, la Commissione dà infine mandato al senatore PALUMBO di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 1368, con le modifiche accolte, proponendo in essa l'assorbimento dei disegni di legge nn. 485, 639, 660, 771, 1360.

(1627) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

(Rinvio del seguito dell'esame. Costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore BECCELLI, considerata la ristrettezza dei tempi, propone l'istituzione di un comitato ristretto per l'esame dei numerosissimi emendamenti presentati al decreto-legge in titolo. Sulla proposta delibera in senso favorevole la Commissione. Una volta approvata l'istitu-

zione del comitato, il presidente GUARRA invita i coordinatori di tutti i Gruppi a far pervenire le designazioni al fine di permettere l'insediamento del comitato ed un sollecito inizio dei lavori da parte di esso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELLA SOTTO-COMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C02ª, 0019ª)

Il presidente GUARRA comunica che la seduta della Commissione, già fissata per domani 1° giugno alle ore 15 non avrà più luogo, mentre è convocata per domani 1° giugno alle ore 9 la Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI E PROPOSTE DI COORDINAMENTO
AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N.1386**

Art. 5.

All'emendamento 5.4/A sostituire le parole da: «nei confronti di chi sia» alla fine con le seguenti: «in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono adeguate cure in caso di detenzione in carcere. In ordine alle condizioni di salute, il giudice, d'ufficio, o su richiesta dell'imputato, o del difensore o del servizio sanitario penitenziario, dispone, al più presto, e comunque entro cinque giorni, gli accertamenti medici del caso. Agli accertamenti può assistere un consulente tecnico nominato dal difensore.

Il tempo trascorso fuori dal carcere per i motivi sopra descritti non si computa ai fini della espiazione della pena».

5.4/A/5

FABRIS

All'emendamento 5.4/A sostituire le parole da: «nei confronti di chi sia» sino alla fine con le seguenti: «in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono adeguate cure in caso di detenzione in carcere. In ordine alle condizioni di salute, il giudice, d'ufficio, su richiesta dell'imputato, del difensore o del servizio sanitario penitenziario, dispone, al più presto, e comunque entro cinque giorni, gli accertamenti medici del caso. Agli accertamenti può assistere un consulente tecnico nominato dal difensore».

5.4/A/3

SENESE, RUSSO

Al termine dell'emendamento 5.4/A aggiungere il seguente periodo: «Quanto sopra sempre che l'imputato non debba espriare pene per reati che abbiano implicato sofferenze fisiche per la parte lesa».

5.4/A/1

FABRIS

All'emendamento 5.4/A aggiungere in fine la seguente frase: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi contemplati alla lettera c) dell'articolo 274».

5.4/A/4

PREIONI

All'emendamento 5.4/A (nuovo testo), dopo le parole: «il richiedente è detenuto» aggiungere le seguenti: «e di quello del consulente tecnico di parte eventualmente nominato dall'interessato che può assistere all'esame sanitario».

5.4/A/6

SILQUINI

All'articolo 5, comma 2, dell'articolo 275, del codice di procedura penale, le parole da: «che non consentono» alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «3. All'articolo 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 del codice di procedura penale, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento.

Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3"».

5.4/A/ (ultimo testo)

LISI, RUSSO, PALUMBO, SILQUINI

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 26

1. Dopo l'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: "Articolo 97-bis (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quello degli arresti domiciliari, il giudice, se non ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte".»

Coord. 1

IL GOVERNO

Art. 21.

1. Nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2. Nell'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'articolo 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'articolo 7, comma 12-*bis* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 14 giugno 1993, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'articolo 25-*quater*, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'articolo 89, comma 4 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «275, comma 3», sono sostituite da quelle «407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)».

Art. 9.

Sostituire la lettera d) con la lettera c-bis). Adeguare le seguenti lettere.

Coord. 3

IL GOVERNO

Art. 11.

Alla lettera c) sostituire la parola «anticipazione» con la parola «notificazione».

Alla lettera c-bis) sostituire la parola «custodia» con le parole «applicazione della misura».

Coord. 4

IL GOVERNO

Art. 12.

Sostituire le parole: «accertati successivamente al» con le parole: «non desumibili dagli atti prima del».

Eliminare il capoverso.

Aggiungere in fine le parole «ai sensi del presente comma».

Coord. 5

IL GOVERNO

Art. 14.

Sostituire la lettera e) con la lettera d).

Sostituire le parole «dall'articolo 275, comma 3» con le parole «dall'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri da 1 a 6».

Coord. 6

IL GOVERNO

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 159 del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: 'e nei casi di rinvio o sospensione dell'udienza preliminare o del dibattimento previsti nel comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 304 del codice di procedura penale.»

Coord. 7

IL GOVERNO

Art. 24.

Sostituire le parole «l'esercizio dell'azione penale» con le parole «il procedimento penale».

Coord. 8

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

61ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore VISENTIN, dà conto delle principali disposizioni del disegno di legge, che reca un gran numero di proroghe di termini ovvero di rifinanziamento di leggi.

L'articolo 1, tra l'altro, differisce al 30 giugno dell'anno in corso la partecipazione dell'Italia, con due motovedette della Guardia di finanza, alle operazioni di polizia doganale sul Danubio, nell'ambito della missione UEO che ha lo scopo di dar attuazione all'embargo ONU nei confronti della Federazione jugoslava. Inoltre sono rifinanziati per il periodo 1994-1997 gli interventi in favore della minoranza italiana in Istria e della minoranza slovena in Italia, previsti dalla legge n. 19 del 1991 per il triennio precedente. Ulteriori disposizioni riguardanti gli Istituti italiani di cultura sono inserite nei commi 3 e 7 dello stesso articolo; il comma 5 prevede poi un contributo di 2 miliardi annui dal 1994 al 1997 per il «Servizio sociale internazionale - sezione italiana», mentre il comma 6 prevede un contributo di 500 milioni di lire per l'anno 1994 e di 4 miliardi di lire l'anno, a decorrere dal 1995, a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

L'articolo 2 prevede la proroga per il triennio 1993-1995 del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, già denominato «Comitato di Osimo», e autorizza la spesa di 75 miliardi di lire per studi e lavori nel bacino dell'Isonzo. A tal riguardo occorre specificare che 5 miliardi di lire sono destinati a effettuare studi per la redazione del piano di bacino e 70 miliardi di lire per la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque, sulla base di un programma di interventi adot-

tato dall'Autorità di bacino. Originariamente la stessa somma era stata prevista per la costruzione di una diga a valle di Salcano, prevista dagli accordi di Osimo, ma tale progetto è stato fortunatamente abbandonato perchè avrebbe avuto un devastante impatto ambientale.

Il relatore osserva poi che l'articolo 3 reca disposizioni a sanatoria per spese già sostenute nell'ambito della missione umanitaria in Somalia e che l'articolo 4 riguarda la conservazione in bilancio per l'esercizio 1995 di alcuni stanziamenti relativi alla cooperazione allo sviluppo, alle iniziative di pace di cui alla legge n. 180 del 1992, alla legge n. 19 del 1991 relativa alle aree di confine e alla legge di ratifica ed esecuzione degli accordi di Schengen. Il successivo articolo 5 riguarda la proroga del comando e del collocamento fuori ruolo del personale di altre amministrazioni pubbliche in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sino al 31 dicembre 1995, nonchè la proroga per lo stesso periodo del personale a contratto in servizio presso tale Direzione generale. Infine l'articolo 6 concerne la proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di proprietà intellettuale, concessa con la legge di autorizzazione alla ratifica degli Atti di Marrakech, cioè gli accordi conclusivi del negoziato *Uruguay Round*.

Il senatore Visentin conclude dichiarandosi favorevole a una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BENVENUTI chiede al rappresentante del Governo per qual motivo sia stato presentato un disegno di legge che è volto a porre rimedio a situazioni largamente prevedibili già durante la sessione di bilancio. Domanda poi se le disposizioni riguardanti i fondi per la cooperazione allo sviluppo comportino in qualche modo una riduzione delle disponibilità previste nei documenti di bilancio. Con riferimento all'articolo 5, dichiara che non ha nulla da obiettare alle due proroghe riguardanti il personale della Direzione generale per la cooperazione, ma sollecita al Ministero una decisione circa il riordino di tale Direzione generale, per il quale il Parlamento già in passato conferì una delega che il Governo non ha esercitato.

Il senatore SERENA, premesso che l'ultimo comma dell'articolo 4 prevede la conservazione in bilancio di alcuni stanziamenti del Ministero della difesa relativi alla costruzione di caserme, chiede al Governo se siano state adottate decisioni anche per la costruzione di una scuola della Guardia di Finanza a Gorizia.

Il senatore BRATINA esprime soddisfazione per il rifinanziamento degli interventi in favore della minoranza italiana in Istria e della minoranza slovena in Italia e richiama l'attenzione del Governo sui problemi che potrebbero nascere nei prossimi anni nella zona del confine nord-orientale. Se vi sarà l'auspicato ingresso della Slovenia nell'Unione europea, la regione ne trarrà indubbi vantaggi economici, ma sorgeranno anche problemi già sperimentati in altre zone quando i confini tra due Stati cessano di essere una frontiera esterna della Comunità. In particolare, la città di Gorizia rischia di diventare la periferia di Nova Gorica, che è in pieno sviluppo; ciò potrebbe

provocare contraccolpi campanilistici e pericolosi sentimenti antieuropei.

Si rallegra poi per l'abbandono di improvvisi progetti adottati senza consultare le autonomie locali, come la diga a valle di Salcano, e si associa alla domanda del senatore Serena concernente la scuola della Guardia di finanza, osservando però che la popolazione di Gorizia è contraria al progetto di costruire tale opera sull'area del vecchio aeroporto, che è tuttora in funzione.

Il senatore CASTELLANI chiede se il termine per l'esercizio della delega in materia di proprietà intellettuale sia già scaduto.

Il presidente MIGONE si domanda per quale motivo il Governo abbia previsto la proroga della delega in materia di proprietà intellettuale e non di quella concernente il trattamento economico all'estero dei dipendenti del Ministero. Dichiarò poi che, facendo parte della commissione italiana del Collegio del Mondo Unito, si asterrà dalla votazione qualora dovessero esservi opinioni contrastanti circa l'opportunità del contributo statale. Peraltro il disegno di legge in esame è stato già approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati.

Dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore per la replica.

Il senatore VISENTIN si associa ai rilievi circa le deleghe legislative già scadute e sottolinea che il Ministero non può ulteriormente temporeggiare in merito alla revisione dell'indennità di servizio all'estero, poichè ciò significherebbe disattendere la volontà parlamentare espressa con una delega legislativa, conferita al Governo nell'ambito della manovra finanziaria per il 1994.

Il sottosegretario GARDINI, in considerazione del ristretto tempo a disposizione, si riserva di rispondere su alcune questioni puntuali sollevate dai senatori e fa presente che il disegno di legge riproduce in larga parte il testo di un decreto-legge più volte reiterato, limitatamente alle disposizioni di quel provvedimento relative al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa. Peraltro il testo in esame non innova la legislazione sostanziale, salvo il rifinanziamento degli interventi in favore delle minoranze italiana e slovena, che erano previsti dalla legge n. 19 del 1991 ma solo per un triennio.

In riferimento ai rilievi del senatore Benvenuti assicura che i fondi per la cooperazione allo sviluppo non sono in alcun modo decurtati; anzi il comma 1 dell'articolo 4 consente di utilizzare nell'anno in corso i residui stanziamenti previsti per il 1994, evitando che vadano in economia. Per quel che concerne la Direzione generale per la cooperazione, osserva che la proroga dei contratti si è resa necessaria a causa di alcune disposizioni di legge che hanno impedito nuove assunzioni di dipendenti pubblici; tuttavia lo stesso articolo 5 fissa al 30 novembre il termine per bandire il concorso per titoli che consentirà l'immissione in ruolo dei dipendenti a contratto che risulteranno vincitori.

Il sottosegretario Gardini precisa poi che le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 4 si riferiscono ai lavori per le caserme Montezemolo e Cavour di Roma e per la trasformazione dell'ex ospedale psichia-

trico di Reggio Calabria nella scuola allievi carabinieri. Il disegno di legge non dispone nulla per ciò che riguarda la scuola della Guardia di finanza di Gorizia e non pregiudica le scelte dell'Autorità di bacino dell'Isonzo in ordine agli studi da finanziare e alle opere da realizzare.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03ª, 0011ª)

Il presidente MIGONE comunica che il Comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1602 è convocato per domani, giovedì 1º giugno, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 1995

75^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOROLI

Interviene il Ministro per la funzione pubblica Frattini e il sottosegretario per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA**(1323) Emendamenti al disegno di legge: *Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa****(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)*

Riferisce alla Commissione il senatore MANTOVANI, ricordando che nel corso dell'esame svolto in Sottocommissione nella seduta del 23 maggio è emerso l'orientamento ad esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti: 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1 (limitatamente al primo comma), 3.4, 3.10, 3.7, 5.1, 5.7, 5.8, 5.0.2, 5.0.10, 5.0.15, 5.0.17, 5.0.12 (limitatamente all'ultimo periodo), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4 .

Sugli emendamenti 3.8 e 3.9 sembrerebbe opportuno porre una condizione relativa alla necessità di non mettere posti a concorso oltre il numero delle vacanze determinatesi. Sull'emendamento 5.0.1 occorrerebbe precisare che il concorso riservato ivi previsto può svolgersi solo nei limiti dell'organico. All'emendamento 5.9, sarebbe opportuno condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di un inciso che preveda il mantenimento dell'organico complessivo in essere.

L'esame è stato infine rinviato con riferimento all'emendamento 5.0.5 (nuovo testo), sul quale peraltro il Tesoro aveva suggerito una diversa formulazione. Era stata richiesta, in particolare, una nota del Governo sulla situazione degli incarichi extragiudiziali dei magistrati. Tale questione riguarda anche la valutazione dell'emendamento 5.0.14

Avverte infine che è pervenuta in data 29 maggio 1995 una nota del Ministro della funzione pubblica concernente la situazione degli incarichi arbitrali dei magistrati amministrativi.

Il ministro FRATTINI dà conto dell'attuale situazione normativa in materia di incarichi dei magistrati amministrativi, ricordando che in at-

tuazione dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato emanato con DPR n. 418 del 1993 un regolamento governativo che indica gli incarichi consentiti e quelli vietati. Analogo regolamento è stato emanato per gli avvocati dello Stato ed è in corso di emanazione quello per i magistrati della Corte dei conti. Non vi è invece ancora l'analogo regolamento per i magistrati ordinari. Per quanto riguarda i magistrati amministrativi, il regolamento ha vietato una serie di incarichi prima espletati tra cui la partecipazione a commissioni di gara, commissioni di collaudo, incarichi di consulenza professionale, incarichi in consigli d'amministrazione e altri organi di gestione. Tra gli incarichi consentiti, oltre a quelli correlati con lo *status* dei magistrati amministrativi, rientrano invece gli incarichi arbitrali.

Il Ministro chiarisce che tali ultimi incarichi vengono conferiti per lo più dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, secondo criteri predeterminati e a rotazione. Inoltre non possono essere conferiti incarichi arbitrali a magistrati fuori ruolo o che non assolvano con puntualità i propri adempimenti istituzionali. Una deroga alla regola del conferimento è prevista per quegli arbitrati in cui il magistrato è nominato su designazione congiunta degli arbitri di parte o dal Presidente del tribunale civile, ai sensi del codice di procedura civile. Anche in tali casi peraltro il magistrato deve essere autorizzato dal Consiglio di presidenza.

Il Ministro precisa quindi le ragioni che giustificano la presenza di magistrati nei collegi arbitrali, tra le quali la necessità di garantire una presenza istituzionalmente terza e imparziale, per lo svolgimento oltretutto di attività sostanzialmente giurisdizionale, in controversie di cui è parte un ente pubblico e in cui si controverte di denaro pubblico. L'alternativa alla partecipazione dei magistrati si risolverebbe nell'affidare a liberi professionisti l'esercizio di tale attività giurisdizionale.

Il Ministro illustra quindi le finalità dell'emendamento governativo in questione, in base al quale i compensi dovuti non sono corrisposti ai magistrati, bensì versati al bilancio dello Stato, per poi essere redistribuiti a tutti i magistrati amministrativi, partecipino o meno a collegi arbitrali, fatta salva una quota da corrispondere al magistrato che abbia svolto l'incarico, onde evitare alla norma problemi di costituzionalità. Si è adottato in sostanza il modello vigente per gli avvocati dello Stato.

Il senatore TAMPONI ringrazia il Ministro per aver risposto con tempestività ai quesiti da lui sollevati nel corso dell'esame in Sottocommissione. Rimane peraltro il problema di ordine generale degli incarichi esterni dei magistrati alla cui soluzione era preordinato uno specifico emendamento presentato al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1994. La norma in questione, approvata dal Senato, e poi cassata dall'altro ramo del Parlamento, prevedeva un'apposita delega al Governo per disciplinare la materia, che presenta tra l'altro riflessi di carattere finanziario sul bilancio dello Stato.

Il relatore MANTOVANI ritiene opportuno, esaurito il dibattito sull'emendamento, pervenire all'espressione di un parere, demandando ad altra più idonea sede ulteriori approfondimenti.

Il senatore CHERCHI chiede di conoscere le motivazioni dell'assimilazione dei compensi in questione ai redditi da lavoro dipendente, anziché a quelli da lavoro autonomo.

Il ministro FRATTINI chiarisce che l'assimilazione al trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente comporta un maggior gettito, stante l'indeducibilità delle spese e l'applicazione di un'aliquota più elevata.

Il senatore ZACCAGNA dissente, ritenendo che l'estensione ai compensi del trattamento fiscale previsto per i redditi da lavoro autonomo comporterebbe lo stesso gettito.

Il senatore TAMPONI considera opportuno un rinvio dell'esame, finalizzato ad approfondire ulteriormente le implicazioni finanziarie dell'emendamento 5.0.5 (nuovo testo).

Si associa il senatore CORRAO.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta, precisando che il seguito dell'esame presso la 5ª Commissione dovrà riguardare esclusivamente le questioni concernenti la copertura finanziaria degli emendamenti.

L'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 1995

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE****(1300) Riforma del credito agevolato**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il presidente FAVILLA, dopo aver riassunto i termini del dibattito fin qui svoltosi, invita il relatore Vigevani a dar conto del risultato delle audizioni nel frattempo effettuate in sede di comitato ristretto.

Il relatore VIGEVANI fa presente che il comitato ristretto ha proceduto in tre separate sedute alle audizioni delle associazioni interessate, sostanzialmente costituite da quelle rappresentative del settore agricolo, di quello cooperativo, dell'artigianato, del commercio e dell'industria.

Nel corso di tali incontri si è registrato un sostanziale consenso sull'impostazione generale del provvedimento, con la unica eccezione delle associazioni dell'agricoltura le quali hanno sottolineato che, in considerazione delle particolari caratteristiche di tale settore (costituito essenzialmente da operatori minimi) possa scaturire dall'approvazione del disegno di legge una situazione a loro sostanzialmente sfavorevole anche rispetto a quella attuale.

Pressochè tutte le associazioni ascoltate hanno comunque manifestato il proprio consenso sul principio della separazione fra il momento della erogazione del credito e quello della concessione dell'agevolazione, anche se alcuni hanno tuttavia sottolineato la necessità di prevedere momenti di maggiore tutela, soprattutto per le imprese prenditrici di credito di minori dimensioni, in particolare se collocate nel Mezzogiorno del Paese.

C'è tuttavia da osservare - continua il relatore - che, a parte la dovuta considerazione da attribuire alle perplessità espresse, non è assolutamente possibile reintrodurre anche fittiziamente il sistema di agevolazioni creditizie attualmente vigente. Per quanto riguarda i consorzi e le cooperative di garanzia fidi, è stato manifestato un generale consenso

all'introduzione di tali organismi nel novero di quelli abilitati a prestare i servizi relativi alla concessione delle agevolazioni.

Dopo aver espresso alcune perplessità su un punto del disegno di legge che sembra delegare il Governo a modificare ulteriormente, in futuro, il meccanismo delle agevolazioni creditizie, si dichiara infine favorevole alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Interviene il senatore D'ALÌ il quale dichiara preliminarmente di condividere l'esposizione e le conclusioni del relatore Vigevani. Qualche perplessità suscita la situazione che potrebbe a crearsi nel settore agricolo, soprattutto in ragione della mancata contemporaneità tra erogazione del credito e concessione dell'agevolazione, poichè ciò potrebbe comportare una pesante situazione finanziaria soprattutto per le piccole imprese; per ovviare a tale inconveniente occorre prevedere opportune procedure per far sì che la pubblica amministrazione evada tempestivamente le pratiche di agevolazione. Dichiara poi di concordare sull'utilizzazione dei consorzi di garanzia fidi, anche se occorrerà regolarne opportunamente le funzioni nell'ambito della istituenda riforma del credito agevolato. Si dichiara infine favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento.

Ha poi la parola il senatore COSTA, il quale dichiara di essere convinto che la riforma del credito agevolato non potrà trovare alla fine consenzienti gli operatori, poichè essa nella sostanza viene incontro unicamente alle esigenze delle banche. È sua convinzione - egli continua - che, se il disegno di legge verrà approvato nel testo attuale, si incontreranno sempre maggiori difficoltà nell'erogazione del credito agevolato, i cui obiettivi potranno essere raggiunti unicamente nel caso in cui si riuscirà a raggiungere una concreta rapidità ed una sostanziale contemporaneità nell'erogazione del credito e nella concessione delle relative agevolazioni.

Il presidente FAVILLA, preso atto che non ci sono altre richieste di interventi, propone di stabilire come termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti martedì 13 giugno, alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

91ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Michele Scudiero, vice presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN); in rappresentanza dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari (ANDU), i professori Nunzio Miraglia, Mariano Giacchi e Sandra Conti; in rappresentanza dell'Unione sindacale dei professori universitari di ruolo (USPUR), il professor Antonino Liberatore, segretario nazionale e i professori Corrado Bighi e Ennio Lazzarini, vice segretari; in rappresentanza della Federazione italiana ricercatori universitari (FIRU), i dottori Donato D'Agostino, vice presidente e Andrea Lenzi, segretario; nonché, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei ricercatori universitari (ANRU), il dottor Maurizio Saponara, presidente ed il dottor Alfredo Cogotta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti norme sui concorsi per l'accesso alla docenza universitaria: audizione del Consiglio universitario nazionale (CUN), dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari (ANDU), dell'Unione sindacale dei professori universitari di ruolo (USPUR), della Federazione italiana ricercatori universitari (FIRU) e dell'Associazione nazionale dei ricercatori universitari (ANRU).

(Seguito e conclusione dell'indagine)
(R048 000, C07ª, 0002ª)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta pomeridiana del 25 maggio scorso.

Il presidente BISCARDI dà il benvenuto ai rappresentanti dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari (ANDU) e dell'Unione sindacale dei professori universitari di ruolo (USPUR), illustrando sinteticamente le finalità dell'odierna audizione.

Ha quindi la parola il professor MIRAGLIA, il quale manifesta innanzitutto la netta contrarietà dell'ANDU sul disegno di legge presentato dal ministro Salvini. Tale testo, a giudizio dell'ANDU, rappresenta infatti

un'operazione tipicamente accademica attraverso la quale, anziché avviare a soluzione i numerosi problemi dell'università, si rischia addirittura di peggiorare la situazione esistente.

Il giudizio contrario dell'ANDU sul testo governativo riguarda in primo luogo il metodo elettivo previsto per la composizione delle commissioni esaminatrici, metodo che favorisce l'affermazione dei principali poteri accademici. Inoltre, l'ANDU non condivide affatto la previsione di una doppia fase concorsuale, dal momento che le commissioni nazionali dovrebbero essere sufficientemente competenti a valutare i candidati in via definitiva, anziché attribuire l'ultimo giudizio alle facoltà. Al superamento della fase nazionale del concorso dovrebbe invece corrispondere un'effettiva presa di servizio nelle funzioni per le quali si è stati riconosciuti idonei, senza condizionamenti da parte delle singole facoltà.

È peraltro significativo che nel disegno di legge governativo manchi completamente ogni riferimento ad una riforma del reclutamento dei ricercatori, che rappresentano invece una componente essenziale delle università sulla cui utilizzazione si concentrano deprecabili forme di clientela.

Conclusa l'esposizione, il senatore CUFFARO, premesso di condividere molte delle osservazioni critiche espresse in ordine al disegno di legge governativo che non affronta in modo organico i diversi problemi dell'università, chiede ai rappresentanti dell'ANDU di indicare nel dettaglio quali misure ritengano più adatte per favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria.

Il professor MIRAGLIA ritiene innanzitutto indispensabile riqualificare il dottorato di ricerca, al fine di evitare che esso rappresenti sempre più un presupposto per l'accesso alla docenza. Inoltre, egli ritiene che gli organici dei professori debbano essere considerevolmente aumentati e il sistema della docenza debba essere moralizzato nel suo complesso, riducendo l'alea conseguente ad un continuo susseguirsi di prove concorsuali.

L'ANDU è peraltro fortemente contraria a qualunque tipo di intervento settoriale che finisca per favorire singole componenti del mondo accademico senza procedere ad una riforma complessiva.

Il professor GIACCHI precisa che, a giudizio dell'ANDU la riforma del reclutamento non deve essere basata su un prolungamento dell'età pensionabile dei docenti, ritenendo al contrario che questa debba essere fissata a 65 anni per tutte le categorie di personale, al fine di favorire le progressioni di carriera dei più giovani.

Il senatore MASULLO chiede quali siano, a giudizio dell'ANDU, i meccanismi che potrebbero favorire una selezione effettivamente fondata sul valore scientifico dei candidati, al riparo dagli inconvenienti riscontrati nell'attuale sistema concorsuale.

Il professor MIRAGLIA chiarisce che l'ANDU vedrebbe con favore la previsione di un unico concorso nazionale a numero chiuso, al quale far seguire - per il passaggio da una fascia di docenza all'altra - momenti di verifica (sempre a livello nazionale), affidati a commissioni esamina-

trici formate con il metodo del sorteggio. Quanto peraltro allo specifico tema della formazione delle commissioni di concorso, l'ANDU ritiene che esse debbano garantire il massimo grado di qualificazione e a tal fine sarebbe favorevole alla previsione di commissioni composte secondo una logica coerente, al limite di soli professori di prima fascia se quelli di seconda fascia non fossero giudicati all'altezza (come sembrano del resto implicare tanto la disciplina vigente quanto quella proposta dal ministro Salvini, che privilegiano i professori di prima fascia nella composizione delle commissioni d'esame).

Alla senatrice ALBERICI, che chiede chiarimenti in ordine alla configurazione del dottorato di ricerca auspicato dall'ANDU, egli risponde infine che esso dovrebbe essere un titolo di studio, valutabile ai fini della carriera docente, ma certamente non ne dovrebbe rappresentare un presupposto indispensabile, dal momento che altrimenti esso rischia di divenire un'ulteriore fonte di precariato della docenza.

Il presidente BISCARDI dà quindi la parola ai rappresentanti dell'USPUR.

Il professor LIBERATORE, segretario nazionale, dichiara preliminarmente di volersi attenere al tema della riforma della docenza, senza entrare nel merito di altre questioni sollevate che esulano, a suo giudizio, dall'argomento dell'odierna audizione. Il merito del disegno di legge presentato dal ministro Salvini consiste peraltro proprio nella sua attinenza ad un solo problema, dal momento che il tentativo di introdurre qualunque altro tema ridurrebbe considerevolmente le sue prospettive di successo. D'altra parte, se è vero che i ricercatori attendono da anni una definizione del proprio stato giuridico, è anche vero che essi non fanno parte, allo stato, del personale docente e sarebbe quindi illogico inserire norme che li riguardino in un provvedimento di riforma della docenza.

Passando poi ai contenuti del testo governativo, il professor Liberatore si dichiara fortemente contrario alla previsione di una lista di idoneità aperta al 150 per cento dei posti disponibili, dal momento che - a giudizio dell'USPUR - dovrebbe invece esserci perfetta corrispondenza tra vincitori del concorso nazionale e numero dei posti messi a concorso. Se peraltro il Parlamento ritiene di mantenere aperta la lista, l'USPUR auspica che essa sia comunque ridotta a non più del 130 per cento dei posti disponibili. L'USPUR ritiene poi che debba essere fatto obbligo alle università che hanno messo a concorso i posti di procedere alle relative chiamate.

Appare inoltre punitivo vietare al medesimo candidato di partecipare a più di tre tornate concorsuali, e congruo limitare la partecipazione a non più di due settori disciplinari. Quanto ai sistemi di formazione delle commissioni giudicatrici, l'USPUR ritiene preferibile procedere mediante il sorteggio (eventualmente seguito da una fase elettiva).

Si ritiene infine che la messa a concorso dei posti non dovrebbe essere condizionata dalle possibilità di copertura finanziaria «comunicate dagli atenei entro il 31 dicembre dell'anno precedente», come previsto all'articolo 1, comma 2, del testo governativo. Gli organici dei docenti sono infatti parametrati rispetto all'esigenza di assicurare alcuni insegnamenti fondamentali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale

e non possono pertanto essere variati discrezionalmente a livello locale dalle singole università, pena il venir meno della garanzia di un sistema educativo nazionale.

Il professor LAZZARINI esprime l'auspicio che lo Stato adempia al proprio dovere di bandire i concorsi nei tempi fissati dalla legge.

Il presidente BISCARDI, dopo aver ricordato l'approvazione - da parte della Commissione - di un apposito ordine del giorno nel senso indicato dal professor Lazzarini, congeda i rappresentanti dell'ANDU e dell'USPUR e dà il benvenuto al professor Scudiero, vice presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonché ai rappresentanti della Federazione italiana ricercatori universitari (FIRU) e dell'Associazione nazionale dei ricercatori universitari (ANRU).

Ha innanzitutto la parola il professor SCUDIERO, il quale riferisce sull'andamento del dibattito, svoltosi in seno al Consiglio, sul disegno di legge elaborato dal ministro Salvini. In quella sede si è unanimemente convenuto sulla considerazione che l'attuale sistema concorsuale, indipendentemente da una sua possibile validità originaria, si è comunque logorato nel tempo e non appare più idoneo a garantire alle università un adeguato afflusso di docenti.

Sempre all'unanimità, il Consiglio si è quindi espresso a favore della doppia fase selettiva.

Sono state poi presentate due mozioni, nessuna delle quali è stata però approvata, che divergevano soprattutto con riferimento alla lista di idoneità (aperta o chiusa) e alla durata di validità della medesima (definita o meno nel tempo).

Al presidente BISCARDI, che richiede la trasmissione dei verbali delle sedute nelle quali il CUN ha esaminato il provvedimento governativo, egli dà assicurazioni, non appena ottenuta l'autorizzazione del Ministro.

Il senatore CUFFARO chiede poi al professor Scudiero di esprimere sinteticamente le proprie personali opinioni sul disegno di legge governativo.

A tale proposito, il professor SCUDIERO osserva che a suo giudizio dovrebbe essere mantenuto distinto il rispetto dei principi dell'autonomia universitaria (con i quali è compatibile la previsione della doppia fase selettiva) dalla considerazione del personale già operante negli atenei.

Il presidente BISCARDI dà quindi la parola al dottor LENZI, segretario della FIRU, il quale, dopo aver consegnato alla Commissione una documentazione illustrativa delle posizioni della Federazione, rileva che la FIRU avrebbe preferito che un Governo tecnico, quale quello attualmente in carica, procedesse ad una riforma complessiva delle problematiche universitarie, anziché limitarsi al solo aspetto dei concorsi. Peraltro, le procedure per l'indizione di una nuova tornata concorsuale sono state già avviate senza tenere conto delle nuove regole in via di elaborazione da parte del Parlamento e solo molto faticosamente le diverse as-

sociazioni operanti nel mondo accademico hanno ottenuto dal Ministro assicurazioni in ordine alla sospensione del bando almeno fino al prossimo autunno.

Ciò premesso, la FIRU ritiene che una lista di idoneità non possa che essere, per sua stessa natura, completamente aperta, non fosse altro che per dare la possibilità di essere giudicato a livello nazionale a tutto quel personale che attende ormai da anni una siffatta verifica. La validità della lista di idoneità non dovrebbe peraltro essere predeterminata nel tempo, a meno che verifiche periodiche non fossero imposte anche a tutte le altre categorie di personale docente già in servizio. Inoltre la prova di didattica nel concorso a professore associato è del tutto superflua per i ricercatori confermati che svolgono già da anni attività didattiche per corsi ufficiali. L'idoneità alla docenza dovrebbe poi essere unica per tutte le fasce di docenti e le università dovrebbero riservare una quota delle proprie disponibilità finanziarie per la copertura dei posti vacanti attraverso personale già operante nella medesima sede universitaria.

Quanto alla formazione delle commissioni giudicatrici, il dottor Lenzi ritiene che dovrebbe essere posta particolare attenzione ad individuare meccanismi che evitino nuovi, deprecabili scandali con conseguenti ricorsi all'intervento della magistratura. Egli si esprime poi in senso contrario ad inquadramenti *ope legis*, anche se dovrebbero essere previste modalità tali da assicurare priorità, nelle assunzioni, ai ricercatori confermati che abbiano superato il concorso nazionale. Egli non condivide infatti l'assunto in base al quale una lista di idoneità aperta comporterebbe il rischio di inquadramenti *ope legis*, mentre una lista di idoneità predeterminata nel numero offrirebbe migliori garanzie in ordine allo svolgimento dei concorsi.

Ha infine la parola il dottor SAPONARA, presidente dell'ANRU, il quale lamenta innanzitutto che da ormai 15 anni Governo e Parlamento abbiano ritenuto più urgenti provvedimenti di ogni genere rispetto alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori. È peraltro significativo che le uniche voci a favore della riforma predisposta dal ministro Salvini siano state quelle della Conferenza dei rettori e dell'USPUR.

Quanto ai contenuti del testo di riforma, egli ritiene che l'elenco dei candidati che abbiano superato la fase nazionale del concorso, ove questa sia a numero chiuso, non possa correttamente essere definito «lista di idoneità». Dopo aver espresso dubbi sulle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici, egli esprime quindi l'opinione che l'accesso alla docenza universitaria dovrebbe essere assicurato mediante un'unica fase concorsuale iniziale, cui far seguire progressioni di carriera basate su valutazioni di merito. L'ANRU è infatti fortemente contraria al criterio della doppia selezione e comunque al perpetuarsi di un'infinita serie di barriere concorsuali. È evidente, poi, che i momenti di valutazione e verifica dovrebbero essere obbligatori per tutte le categorie di docenti.

Il dottor Saponara esprime quindi preoccupazione per la clausola, contenuta nel disegno di legge governativo, secondo la quale la nuova normativa si applicherebbe anche ai concorsi *in itinere*. Se ciò fosse confermato dal Parlamento, il bando previsto per il prossimo autunno sarebbe presumibilmente emanato secondo la vecchia normativa (dal

momento che non è realistico prevedere un'approvazione definitiva della riforma prima di tale data) e il concorso dovrebbe poi essere modificato in corso di svolgimento, con conseguenze palesemente inopportune.

Conclusa l'esposizione, la senatrice ALBERICI ringrazia gli intervenuti, ai quali per ragioni di tempo non è possibile porre quesiti ma le cui valutazioni, ella assicura, rappresenteranno un'utilissima base di discussione per la Commissione.

Il presidente BISCARDI, dopo aver ringraziato a sua volta gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione, nonché l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 10,10.

92^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il ministro SALVINI risponde all'interrogazione n. 3-00276 del senatore Cuffaro, sull'esclusione dei posti riservati ai ricercatori della facoltà di medicina dell'università di Palermo dall'ultimo bando di concorso indetto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Egli precisa che l'ultimo decreto ministeriale concernente l'assegnazione di posti per ricercatori ha attribuito un totale di duemila posti, dei quali all'università di Palermo sono stati destinati, oltre ad 8 posti relativi al piano di sviluppo 1986-90, ben 32 posti. Il senato accademico dell'ateneo palermitano ha proceduto alla distribuzione di tali posti fra le singole facoltà, attribuendone due alla facoltà di medicina e chirurgia che, in passato, aveva già beneficiato di altre assegnazioni. Peraltro, non è nel potere del Ministero ripartire posti di ricercatore con destinazione specifica a singole facoltà, dal momento che tali scelte rientrano nell'autonomia delle università, le quali destinano i posti in relazione alle esigenze delle diverse aree disciplinari.

Il senatore CUFFARO prende atto della risposta del Ministro, convenendo che la recente distribuzione dei posti di ricercatori ha dovuto te-

nere conto di precedenti assegnazioni e che si è trattato comunque di un fatto interno all'ateneo palermitano. Ribadisce tuttavia che la quantificazione di due posti per il soddisfacimento delle esigenze della facoltà di medicina e chirurgia è stata approssimativa per difetto.

Il ministro SALVINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00433 della senatrice Manieri, sulle presunte irregolarità nello svolgimento del concorso a cattedra di storia della filosofia, ricordando che gli atti della commissione giuridicatrice sono stati esaminati, per il prescritto parere, dal Consiglio universitario nazionale (CUN), il quale si è espresso in senso favorevole. Le denunce e gli esposti non impediscono peraltro, per se stessi, l'ulteriore corso delle fasi concorsuali in assenza di prove acquisite nell'ambito di un processo. L'Amministrazione ha invece l'obbligo di concludere con tempestività le prove selettive, nell'interesse tanto dei candidati quanto del buon andamento dell'università. D'altronde, il fatto che il CUN abbia approvato gli atti concorsuali con una risicatissima maggioranza, circostanza addotta dall'interrogante a riprova delle irregolarità, non sembra poter indurre di per sé il Ministro ad annullare gli atti stessi. Oltre tutto il parere favorevole del CUN è stato successivamente confermato in una nuova adunanza espressamente richiesta dal Ministro, proprio al fine di stimolare un più attento esame dell'operato della commissione giuridicatrice.

A seguito della conferma del parere favorevole del CUN, il Ministro dichiara di aver poi richiesto l'integrale trascrizione della discussione svoltasi durante l'adunanza, allo scopo di poter esaminare compiutamente gli atti e convincersi definitivamente della regolarità formale degli atti concorsuali.

La senatrice MANIERI ringrazia il Ministro per l'attenzione prestata all'oggetto dell'interrogazione, dandogli nel contempo atto di essersi adoperato attivamente, nei limiti delle sue competenze, per assicurare la massima trasparenza delle procedure di concorso. Ciò non dissipa tuttavia i dubbi sulla regolarità di un concorso del quale anche la stampa ha dato più volte notizia con grande rilievo.

Il presidente BISCARDI avverte che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00369 dei senatori Costa ed altri è rinviato ad altra seduta.
(A007 000, C07*, 0039*)

SULLE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

La senatrice MANIERI chiede al Ministro chiarimenti in ordine ai tempi con cui intende procedere al rinnovo del CUN.

Il ministro SALVINI assicura di aver avviato tutte le procedure relative e che intende indire le votazioni, se non si frapportanno ulteriori ostacoli, entro il 15 settembre prossimo.
(A003 000, C07*, 0003*)

IN SEDE REFERENTE

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il presidente BISCARDI - è proseguita la discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Interviene il senatore PELLITTERI, manifestando consistenti perplessità sul disegno di legge presentato dal ministro Salvini, che - a suo giudizio - è solo apparentemente innovativo. Non solo infatti esso non affronta, se non in premessa, la questione dello stato giuridico dei ricercatori, ma non offre nemmeno indicazioni risolutive in ordine agli aspetti più problematici dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti. Ad esempio, per quel che riguarda i meccanismi di formazione delle commissioni di concorso, la previsione di un sistema elettivo comporta il rischio di un consolidamento, anziché di una eliminazione, delle attuali concentrazioni di potere a favore di determinate corporazioni accademiche.

Per quel che riguarda invece la previsione di una doppia fase selettiva, egli si dichiara favorevole anche se, a suo giudizio, essa dovrebbe consentire l'accesso ad un ruolo unico di docenti, eventualmente articolato in due livelli. In sede di prima applicazione della legge, gli attuali professori di seconda fascia potrebbero essere inquadrati nel primo livello ed i professori di prima fascia nel secondo. Il passaggio da un livello all'altro dovrebbe avvenire per anzianità, evidentemente previa verifica dell'attività scientifica e didattica svolta da parte di una commissione nominata dal consiglio di facoltà.

Quanto poi alla questione della lista di idoneità, egli ritiene incongrua la previsione di una lista aperta ma per un numero prefissato di posti: essa dovrebbe infatti o essere completamente aperta (come appare preferibile), ovvero corrispondere al numero dei posti messi a concorso. La validità della lista dovrebbe invece essere determinata nel tempo (a tale proposito egli suggerisce una validità quinquennale), a condizione tuttavia che la verifica tanto della produzione scientifica quanto delle capacità didattiche sia estesa a tutte le categorie di docenti.

Dopo aver espresso dubbi sulla previsione di un divieto, per il medesimo candidato, di partecipare a più di tre tornate concorsuali, il senatore Pellitteri si sofferma quindi sull'opportunità di attribuire ad un non docente le funzioni di segretario verbalizzante dei concorsi. Egli si dichiara in proposito favorevole al testo governativo, dal momento che l'attribuzione di dette funzioni ad un dirigente amministrativo non comporta affatto l'introduzione di meccanismi di controllo, bensì consente l'acquisizione di maggiori competenze di carattere tecnico.

Sul regime delle incompatibilità, egli concorda con le osservazioni svolte dal relatore Magris, mentre ritiene indispensabile un maggiore approfondimento con riferimento alle procedure di ricusazione che, a suo giudizio, dovrebbero essere avviate immediatamente dopo la formazione delle commissioni e non al momento della presentazione delle domande.

Egli dichiara poi di non condividere la previsione che il candidato possa indicare, nell'ambito della propria produzione scientifica, i titoli che ritiene più originali e significativi, dal momento che la valutazione di un futuro docente deve rivestire caratteri di sistematicità e vertere sul complesso della sua produzione. Quanto infine all'ultimo articolo del testo governativo, che prevede l'applicabilità della nuova normativa anche ai concorsi *in itinere*, egli ritiene che esso sia stato sostanzialmente vanificato dal trasferimento dei disegni di legge di riforma della docenza dalla sede deliberante a quella referente. La possibilità di applicare la nuova normativa dovrebbe peraltro essere condizionata alla sua entrata in vigore prima dell'indizione del bando, che deve certamente comprendere l'indicazione delle norme dalle quali sarà regolato il concorso.

Il senatore Pellitteri conclude auspicando una presa di posizione anche con riferimento ai ricercatori, nel senso di stabilire che coloro che abbiano maturato nove anni di servizio possano essere immessi nei ruoli della docenza, non *ope legis*, bensì previa valutazione della loro produzione scientifica.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente BISCARDI rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani mattina alle ore 9, avvertendo che, a causa del protrarsi della discussione generale sui provvedimenti in titolo, potrà - eventualmente - essere differita ad altra data lo svolgimento delle interrogazioni al Ministro dei beni culturali, già all'ordine del giorno di questa settimana.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

100ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

FAGNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REFERENTE**

(1718) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, approvato dalla Camera dei deputati*
(Esame)

Il relatore, senatore PEDRAZZINI, illustra il provvedimento in titolo che, all'articolo 1, dispone il differimento al 1º luglio 1995 del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sui veicoli e i trasporti eccezionali (articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). L'articolo 2 consente il proseguimento dell'attività del consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, il cui termine è scaduto il 31 dicembre 1991, in considerazione del fatto che sono già state realizzate diverse opere fra quelle previste e che l'autonomia gestionale e patrimoniale del consorzio è garantita dall'esistenza delle relative risorse finanziarie. In merito, la Camera dei deputati, ha introdotto con i commi 2-bis e 2-ter, nonché la nomina, da parte del Consiglio di amministrazione del consorzio, di un comitato esecutivo cui sono affidati i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione medesimo. L'articolo 3, infine, consente all'ANAS di assumere personale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fronteggiare le esigenze di manutenzione delle tratte appenniniche durante il periodo invernale : tuttavia non è consentita la trasformazione dei contratti trimestrali in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Concludendo, il relatore auspica la rapida conversione del decreto-legge in esame.

Dopo che la presidente FAGNI ha dato conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni 1ª e 5ª, si apre la discussione generale.

Il senatore SCIVOLETTO si esprime a favore della rapida conversione del provvedimento, ritenendo condivisibili le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, anche se, in occasione del precedente decreto, la Commissione aveva proposto la soppressione dell'articolo 3: in particolare apprezza i limiti in merito al lavoro stagionale introdotti dall'altro ramo del Parlamento (concernenti l'assunzione di personale nell'ambito delle disponibilità di bilancio e l'esclusione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Prospetta infine l'opportunità di un prossimo incontro della Commissione con l'amministratore straordinario dell'ANAS, dottor D'Angiolino, al fine di acquisire elementi conoscitivi sulla situazione dell'Ente.

Il senatore ALO' esprime apprezzamento per il testo del provvedimento come pervenuto dalla Camera dei deputati, osservando in particolare che l'introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 2 (che istituiscono il comitato esecutivo del Consorzio), ha ridotto la pletoricità del consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo.

Il senatore ARMANI, associandosi alle osservazioni del senatore Alò, chiede al sottosegretario Testa chiarimenti in merito al problema dell'assunzione di personale per la manutenzione dell'arco alpino per il 1996.

Il senatore RADICE prospetta l'opportunità di introdurre ulteriori miglioramenti al testo pervenuto dalla Camera, in modo da cogliere l'occasione per dare una congrua soluzione al problema dell'ANAS, in particolare prorogando il termine del 30 giugno 1995, previsto dall'articolo 3.

Conclusasi la discussione generale il relatore PEDRAZZINI, in sede di replica, pur apprezzando il suggerimento del senatore Radice, ritiene preferibile favorire la rapida conversione del decreto senza ulteriori modifiche.

Il sottosegretario TESTA, dopo aver fatto presente che l'articolo 3 del provvedimento è di tenore analogo alla normativa riguardante la definitiva sistemazione del personale per la manutenzione dell'arco alpino (contenuta nell'articolo 4, comma 7, della legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante interventi urgenti per le zone alluvionate), e ritenendo inoltre condivisibili le osservazioni del senatore Radice, esprime tuttavia l'avisio che sarebbe opportuno affrontare in modo specifico, in un apposito provvedimento, il problema del personale stagionale per la manutenzione dell'arco alpino e appenninico. Pertanto raccomanda la rapida approvazione del decreto in esame come pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore RADICE prende quindi atto delle dichiarazioni del sottosegretario, convenendo sulla opportunità di rinviare il problema dell'ANAS ad altra sede per un più approfondito esame.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Pedrazzini di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

(1700) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente FAGNI dà conto del parere reso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti aventi implicazioni finanziarie: la Commissione si è pronunciata favorevolmente sugli emendamenti in questione ad eccezione del 9.2.

Si passa quindi alla votazione delle predette proposte di modifica (accantonate nella seduta di ieri).

Il senatore ALO' annuncia la propria astensione sugli emendamenti 9.1, 10.2 e 13.1.

Viene quindi accolto l'emendamento 9.1 e resta conseguentemente precluso il 9.2. Successivamente sono approvati gli emendamenti 10.2 e 13.1.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Baccharini di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, a causa della concomitanza dei lavori del Parlamento in seduta comune, la seduta già convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

FAGNI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(518) *ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente FAGNI ricorda che il 18 maggio scorso si era conclusa la discussione generale del provvedimento in titolo e pertanto oggi

avrebbero dovuto aver luogo le repliche del relatore e del Governo. Nel constatare però l'assenza di un rappresentante dell'Esecutivo, sottolinea che il Governo è sempre presente quando si discutono decreti-legge, mentre sembra troppo spesso distratto quando si tratta di esaminare disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il relatore SCIVOLETTO condivide l'osservazione del Presidente e giudica assai negativamente l'assenza del Governo proprio perchè ingiustificata. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame in quanto è sua intenzione replicare in presenza di un rappresentante dell'Esecutivo, che ha il dovere di esprimere un giudizio sul provvedimento affinchè la Commissione possa trarne utili indicazioni. Si associano i senatori DEMASI, STANZANI GHEDINI, ALÒ e CARPINELLI.

La Commissione conviene quindi, accogliendo la richiesta del relatore, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1700**Art. 9.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizione finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si provvede, relativamente all'anno 1995, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»

9.1**IL RELATORE**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si provvede quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero del tesoro iscritto ai fini del bilancio 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.»

9.2**BONANSEA, GEI****Art. 10.**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.»

10.2**IL RELATORE**

Art. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

13.1

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 1995

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1181) CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(1197) FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui due disegni di legge, vertenti su identica materia il presidente FERRARI.

Premesso che il problema dello smaltimento delle acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive è causa di grande apprensione nel mondo della produzione olivicola (gli 11.000 frantoi, concentrati soprattutto in Puglia, Toscana, Liguria ed Umbria producono annualmente circa 1.000.000 di tonnellate di acque di vegetazione) rileva che molteplici studi di tipo analitico hanno tentato di determinare la natura chimica dei numerosi composti presenti nelle predette acque, evidenziando una grande ricchezza energetica nel loro contenuto, correlata in maniera predominante al ciclo tecnologico seguito, oltre che allo stato di conservazione e maturazione delle olive lavorate.

Diverse - egli aggiunge - sono state le soluzioni proposte per individuare le più opportune modalità di smaltimento delle acque di vegetazione; alcune di queste sono ancora a livello poco più che sperimentale e pertanto bisognose di ulteriori riscontri funzionali, gestionali ed economici. È ormai noto, comunque, che una buona metodologia di smaltimento delle acque suddette è rappresentata dalla loro distribuzione direttamente sul terreno agrario; tale pratica risulta, infatti, di un certo interesse sia per motivi di ordine energetico ed economico che per ragioni di ordine agro-ecologico.

Rilevato, successivamente, che le indagini sino ad oggi condotte hanno spesso messo in risalto l'incremento della dotazione del terreno di elementi nutritivi conseguenti allo spargimento di acque di vegetazione e non hanno quasi mai evidenziato effetti negativi di un certo rilievo sulla produttività delle stesse, il relatore avverte che tali risultanze non eliminano, comunque, la necessità che la pratica dello smaltimento sul terreno agrario venga razionalmente controllata e realizzata con modalità, tempi e attrezzature adeguatamente studiati in rapporto alla tipologia del terreno interessato, al fine di evitare fenomeni indesiderati (scorrimento superficiale, ristagni idrici, emanazione di odori) da tenere in debita considerazione.

Sottolineato quindi che per assicurare ai frantoi la possibilità di un regolare smaltimento il legislatore ha operato fino ad oggi soprattutto con «leggi tampone», finalizzate a prolungare i termini di adeguamento ai valori stabiliti dalle leggi, il relatore riferisce che le due iniziative legislative in esame, di uguale contenuto, mirano ad offrire alle imprese di molitura e, soprattutto, ai produttori agricoli un quadro di certezza, attraverso la regolamentazione legislativa della pratica tradizionale, consistente nell'utilizzazione agronomica delle acque attraverso lo spandimento controllato.

Il terreno agrario può, in sostanza, essere ciclicamente interessato ad un razionale spargimento delle acque di vegetazione, senza che si verificino particolari fenomeni di degrado delle caratteristiche globali della fertilità del terreno stesso. Anche al fine di scongiurare per tempo eventuali alterazioni in tal senso, occorrerà provvedere a tutte le verifiche necessarie da parte della competente autorità affinché lo spargimento venga effettuato rispettando alcune limitazioni (articoli 1 e 2).

I disegni di legge peraltro, al fine di evitare una eventuale acidificazione del terreno, prevedono di limitare la distribuzione ad una quantità di prodotto non superiore a ottanta metri cubi in relazione ad ogni ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno (articolo 3). Propongono inoltre che lo spandimento delle acque di vegetazione avvenga assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze nei terreni, in modo da evitare pericoli per l'approvvigionamento idrico e per l'intero sistema ecologico (articolo 4).

Precisato poi che lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento, il Presidente relatore si sofferma sull'articolo 5, che elenca alcune categorie di terreni riconosciuti non idonei allo spandimento delle acque di vegetazione.

Per quanto riguarda la necessità di acquisire una serie di dati relativi alle caratteristiche dello strato arabile dei terreni destinati all'impiego delle acque ed alla natura ed alla struttura delle unità geologiche sottostanti, il presidente Ferrari evidenzia che l'articolo 2 sancisce l'onere a carico di ciascun utilizzatore di comunicare al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni dalle distribuzioni, una relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.

Si tratta - egli aggiunge - di un atto di leale collaborazione del soggetto che attesta l'osservanza di prescrizioni che indirizzano lo svolgimento della propria attività in direzione della tutela delle risorse natu-

rali e della valorizzazione delle risorse produttive. Lo spandimento delle acque di vegetazione diviene, finalmente, oggetto di una nuova considerazione giuridica in un contesto diverso da quello legato al particolare regime autorizzativo che ha per contenuto una sorveglianza del contenuto dell'attività.

Ponendo successivamente l'accento sul problema della utilizzazione delle sanse (si discute se, alla stregua della legislazione vigente queste siano da considerare rifiuti, residui o fertilizzanti), il Presidente relatore prospetta alla Commissione l'opportunità di integrare i disegni di legge con una disposizione volta ad individuare un peculiare regime amministrativo a livello regionale in grado di consentire il reimpiego immediato e diretto nel ciclo biologico in agricoltura delle sanse, quando queste non abbiano bisogno di alcun tipo di trattamento e non presentino alcun pericolo di contaminazione ambientale. In alternativa - egli aggiunge - potrebbe anche individuarsi un procedimento di riutilizzazione condizionata alla verifica di modalità tecniche ed all'osservanza di prescrizioni cautelative per il tipo di impiego produttivo, quando tali sostanze siano suscettibili di subire una manipolazione prima dell'immissione nel ciclo di produzione o quando debba accertarsi il rischio di degrado delle risorse naturali o di attentato alla salute umana, sempre nel quadro di specifici programmi regionali.

Conclude dichiarando di ritenere opportuno - nel quadro di una legislazione orientata ad una interazione tra attività dei privati e sorveglianza della pubblica amministrazione - prevedere esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo pecuniario (articolo 7), diversamente graduate in rapporto alla gravità del comportamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 282 IN MATERIA DI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI
(R034 005, C09ª, 0001ª)*

Il senatore BORRONI rileva che sulla stessa materia dello smaltimento delle acque di vegetazione - trattata nei disegni di legge n. 1181 e n. 1197, di cui la Commissione ha testè avviato l'esame in sede referente - è stato presentato dai senatori Loreto ed altri il disegno di legge n. 282 (Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari), che, però, è stato assegnato alla competenza primaria della 13ª Commissione.

Chiede pertanto che venga rivendicata, sul citato disegno di legge n. 282, la competenza primaria della 9ª Commissione, per connessione di materia con gli altri sopra citati disegni di legge n. 1181 e n. 1197: la Commissione concorda.

Il presidente FERRARI assicura che trasmetterà la richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0047ª)*

Il PRESIDENTE avverta che la seduta della Commissione, prevista per domani, non avrà più luogo. Sono inoltre rinviate a data da stabilire

le audizioni informali previste per domani nella Sottocommissione per l'esame preliminare del disegno di legge sul latte in polvere.

Avverte infine che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il calendario dei lavori della Commissione.

(R029 000, C09ª, 0028ª)

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 1995

155ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ZANETTI risponde all'interrogazione 3-00670: fa presente, in via preliminare, che nella giornata di domani il Ministero dell'industria procederà all'audizione delle organizzazioni sindacali che, come lamentato dall'interrogante, non sono state preventivamente informate di alcune decisioni concernenti la procedura di liquidazione dell'ente. Nel manifestare, pertanto, la disponibilità del Governo a rappresentare alla Commissione maggiori e più approfonditi argomenti di riflessione dopo il predetto incontro, riassume le linee direttrici sulle quali è stata basata l'approvazione, da parte del Ministero dell'industria, del piano triennale per l'alluminio 1993-1995. Dopo una fase diagnostica nel 1993, che mostrava l'esistenza di opportunità di miglioramento ma indicava pure l'impossibilità di risanamento del comparto, a causa dei debiti pregressi, e in seguito a una fase di razionalizzazione, nel 1994, durante la quale una serie di interventi hanno portato l'azienda a un utile operativo di circa 30 miliardi di lire, nel 1995 si è definitivamente messa in atto la fase di cessione, da realizzare in tempi brevi proprio per sfruttare quelle operazioni di razionalizzazione conseguite nell'anno precedente. Di fronte alla impossibilità del risanamento e all'urgenza della privatizzazione, il Ministero dell'industria non poteva non approvare il piano predisposto dal commissario straordinario, considerando altresì che la non ripetibilità della congiuntura favorevole del 1995 suggeriva di cedere rapidamente le aziende del settore.

Il sottosegretario Zanetti dichiara, poi, che il Ministero dell'industria sta affrontando la questione delle tariffe elettriche e la definizione della controversia con l'Unione europea. Infine, per ciò che attiene il profilo occupazionale, osserva che il piano di privatizzazione garantirà i

livelli occupazionali delle aziende oggetto della cessione e, fra gli acquirenti, verranno privilegiati quelli che saranno in grado di fornire le migliori garanzie sia per la competitività che per i livelli occupazionali.

Il senatore CHERCHI si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, apprezzando nel contempo l'iniziativa - seppure tardiva - di un confronto con le organizzazioni sindacali: il coinvolgimento di queste ultime, infatti, avrebbe dovuto avvenire precedentemente, atteso che la gestione della procedura di liquidazione dell'EFIM si presta a notevoli doglianze per l'operato del Governo e del commissario straordinario. Anche se conviene sull'ineluttabile privatizzazione dell'ente, ritiene deplorabile il fatto che nessuna informazione preventiva sia stata fornita ai soggetti interessati da parte delle autorità competenti, in particolare del Governo, che ha autorizzato il comportamento del commissario straordinario.

Venendo al merito della questione, osserva come paradossalmente solo nel corrente mese di maggio sia stato approvato il piano relativo al triennio 1993-1995 che, peraltro, risente di previsioni elaborate da consulenti del commissario straordinario, poi smentite dall'andamento del mercato, che ha risentito della favorevole congiuntura economica. Ribadisce, pertanto, la necessità che il Governo fornisca serie assicurazioni circa l'effettiva tutela dei profili occupazionali connessi alle procedure di liquidazione del piano. Prende atto, inoltre, che il Governo ha avviato trattative in sede comunitaria in materia di fornitura di energia elettrica e relative tariffe e, al riguardo, chiede che a negoziare con le autorità dell'Unione europea siano direttamente i Ministri competenti. Nell'augurarsi che dall'incontro previsto per domani possano emergere positive linee di indirizzo per il futuro della liquidazione dell'ente, ritiene opportuno che la Commissione industria svolga un ulteriore approfondimento sul caso EFIM, anche relativamente agli elevati costi della liquidazione che gravano sensibilmente sulla finanza pubblica.

Il presidente CARPI dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10^a, 0034^a)*

Il presidente CARPI, tenuto conto delle esigenze prospettate dal senatore Cherchi in ordine alla procedura di liquidazione dell'Efim, propone che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, venga audito il professor Predieri, commissario liquidatore dell'ente.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI informa che l'ordine del giorno delle sedute convocate nell'odierna settimana è integrato con l'esame congiunto dei

disegni di legge nn. 1621 e 1667, recante l'istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

156ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0035ª)

Il senatore BAGNOLI, con riferimento all'esito negativo dell'incontro tenutosi nella giornata di ieri fra le organizzazioni sindacali e la società Fondiaria, che pone in una situazione di rischio oltre mille lavoratori, chiede che la Commissione assuma specifiche iniziative a tutela degli assicurati e degli occupati.

Dopo che il senatore TURINI ha dichiarato di associarsi alla richiesta del senatore Bagnoli, il presidente CARPI propone che il Ministro dell'industria fornisca alla Commissione più precisi elementi sui propri orientamenti in materia.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano»

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(L014 078, C10ª, 0004ª)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LOMBARDI CERRI propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore CORMEGNA prospetta l'opportunità che la Commissione acquisisca ulteriori elementi di documentazione, sospendendo i lavori.

Il presidente CARPI dichiara che la Commissione, nella sua autonomia, ha proceduto ad acquisire con estrema dovizia di particolari tutte le informazioni necessarie per esprimere in maniera circostanziata il parere sulla proposta del Governo. In ogni caso chiede che la Commissione medesima decida sulla proposta del senatore Cormegna; al riguardo si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori MASIERO, WILDE, LARIZZA e LOMBARDI CERRI, che si esprimono in senso contrario, e il senatore BECCARIA, che si dichiara favorevole a una sospensione.

Posta ai voti, la proposta di sospensione non viene accolta dalla Commissione.

Intervengono, poi, per dichiarazioni di voto favorevole i senatori TURINI, ZANOLETTI, CANGELOSI, DEBENEDETTI e LARIZZA.

Il senatore BECCARIA dichiara la propria astensione e ribadisce la sua contrarietà circa lo svolgimento dei lavori.

Il presidente CARPI ribadisce la linearità e la trasparenza dei lavori svolti dalla Commissione.

La senatrice BALDELLI dichiara il proprio voto di astensione.

Si passa alla votazione alla quale partecipano i senatori BACCARINI (in sostituzione del senatore COVIELLO), BAGNOLI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI, CARPI, DEBENEDETTI, LADU, LARIZZA, LOMBARDI CERRI, MANIS (in sostituzione del senatore LORUSSO), MASIERO, MICELE, PAPPALARDO, PREVOSTO, STEFANI, TURINI, WILDE e ZANOLETTI.

Lo schema di parere favorevole risulta approvato con 16 voti favorevoli e 3 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(1667) Deputato RUBINO. *Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1621) CARPENEDO ed altri. *Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CANGELOSI il quale osserva che i due disegni di legge in titolo, il primo dei quali proveniente dalla Camera dei deputati, prevedono entrambi l'istituzione, presso il Ministero dell'industria, di una direzione generale specializzata per le piccole e medie imprese. Una significativa differenza tra i due testi riguarda, nel

disegno di legge n. 1667, l'articolazione della suddetta direzione generale in quattro aree geografiche; questa, a suo avviso, potrebbe comportare gravi disagi per le imprese localizzate in territori comunali assai distanti dalle quattro sedi individuate nel testo. Esso, peraltro, nonostante la votazione quasi unanime della Camera, è diventato terreno di confronto fra diversi interessi di categoria; proprio per evitare l'acuirsi del conflitto, occorre una meditata riflessione sull'argomento. Infatti, anche se si deve riconoscere la necessità di valorizzare le piccole e medie imprese, i loro problemi non sono risolti dalla creazione di una struttura specializzata. La nuova direzione generale potrebbe rivelarsi un'utile struttura per lo sviluppo dell'apparato produttivo del paese qualora ad essa fosse attribuito il compito di coordinare l'intera normativa riguardante l'impresa. Se così non fosse, si correrebbe il rischio di dar vita a una ulteriore struttura burocratica che si porrebbe in contrasto con l'orientamento generale di semplificazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione. Il decentramento potrebbe essere realizzato mediante l'attribuzione delle competenze periferiche della direzione generale direttamente alle Regioni, ovvero delegando tali funzioni alle locali camere di commercio. Ritiene pertanto opportuno verificare la concreta fattibilità delle soluzioni alternative prospettate e suggerisce che la Commissione proceda all'audizione dei presidenti delle associazioni di categoria interessate. Sottolinea, infine, che la proposta di istituire un Ministero delle attività produttive, con competenze globali in tutto il settore, renderebbe inopportuna una riorganizzazione parziale del Ministero dell'industria.

Il presidente CARPI rileva che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere condotto unitamente a quello del disegno di legge n. 1675, concernente l'istituzione del Ministero delle attività produttive.

Sulla questione si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori LARIZZA, CANGELOSI, BECCARIA, LOMBARDI CERRI, MASIERO, BAGNOLI, STEFANI e ZANOLETTI.

Il presidente CARPI, infine, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il dibattito alla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene e l'esame congiunto è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grassi. Intervengono inoltre, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza rispettivamente dei coordinamenti femminili delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, le signore Franca Donaggio e Lilli Chiaromonte, Annamaria Parente, Rosaria Filoni e Rita Tomassini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante Norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro: audizione di rappresentanti dei coordinamenti femminili delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

(Svolgimento dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C11ª, 0002ª)

Il presidente SMURAGLIA illustra i fini dell'indagine conoscitiva in titolo e fornisce sommariamente le risultanze di alcuni sopralluoghi svolti da delegazioni della Commissione a Milano, a Firenze e a Napoli. Dà quindi la parola alle rappresentanti dei coordinamenti femminili delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Interviene per prima la signora Franca DONAGGIO, rappresentante del coordinamento femminile della CGIL, che sottolinea anzitutto la necessità di salvaguardare la legge n. 125 del 1991 quale strumento di rimozione delle discriminazioni indirette nei confronti delle donne nel mondo del lavoro. Si sofferma quindi sulla parte inattuata della legge ed in particolare sull'articolo 3 e sui problemi derivanti dalla mancata ripartizione dei fondi destinati alla formazione professionale. In merito poi alla parte della legge relativa alla nomina dei consiglieri di parità, ritiene che dovrebbero essere trovati criteri più trasparenti: quelli attuali infatti si prestano a pratiche lottizzatorie che potrebbero essere evitate mediante regolari concorsi. La sua organizzazione esprime poi perples-

sità sulla composizione del Comitato nazionale istituito presso il Ministero del lavoro, di esso facendo parte anche associazioni dal dubbio valore rappresentativo. Si sofferma quindi sui problemi che l'applicazione dell'articolo 9, relativo all'obbligo delle imprese di presentare un rapporto annuale sulla loro situazione interna, ha provocato sul piano giudiziale mentre si rammarica che, sempre sul piano giudiziale, la norma relativa all'inversione dell'onere della prova non abbia dato i frutti sperati. L'ultima questione sulla quale ritiene necessario un intervento chiarificatore attiene ai reciproci limiti di competenza, nei rapporti tra il Comitato nazionale costituito presso il Ministero del lavoro e il Ministro della funzione pubblica.

Interviene quindi la signora Rosaria FILONI, in rappresentanza del coordinamento femminile della UIL, la quale dichiara di condividere quanto affermato dalla signora Donaggio, aggiungendo, relativamente alla nomina dei consiglieri di parità, che secondo i sindacati confederali le consigliere di parità regionali e provinciali dovrebbero far parte dei ruoli del Ministero del lavoro ed essere formate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Condivide poi la necessità di un più chiaro rapporto con il Ministero della funzione pubblica, soprattutto in relazione alla ripartizione dei fondi per la formazione femminile. Infine, in merito alle questioni riguardanti l'articolo 9, sottolinea la necessità di mantenere le tabelle elaborate, all'epoca, dal ministro Marini, che sono le più idonee ad assicurare un proficuo lavoro dei consiglieri di parità ed una concreta applicazione della legge.

La signora Annamaria PARENTE, rappresentante del coordinamento femminile della CISL, fa presente come siano stati finora finanziati soltanto progetti di formazione e non di intervento nelle aziende: ciò ha rappresentato un limite piuttosto forte alla esplicazione delle potenzialità della legge n. 125. Dichiara quindi di condividere la necessità di una revisione legislativa della figura dei consiglieri di parità.

Prende poi la parola la signora Lilli CHIAROMONTE, rappresentante del coordinamento femminile della CGIL, che sottolinea come l'obiettivo fondamentale e mai raggiunto della legge n. 125 fosse la difesa dell'occupazione femminile. Tale obiettivo abbisogna forse di una nuova messa a punto, anche in relazione ai cambiamenti intervenuti, dall'approvazione della legge, nel mercato del lavoro, apparendo piuttosto riduttivo l'approccio che limita alla sola formazione femminile l'applicazione della legge.

La signora Franca DONAGGIO chiarisce poi che la legge n. 125, insieme a quella relativa all'imprenditoria femminile, doveva essere lo strumento per svolgere azioni positive a favore del lavoro delle donne tanto nel settore del lavoro dipendente quanto in quello del lavoro autonomo.

Il presidente SMURAGLIA chiede quale sia stato l'impatto della legge nel mondo sindacale.

Risponde per prima la signora Lilli CHIAROMONTE, che fa presente con rammarico come vi siano state resistenze e come la materia

sia stata sostanzialmente delegata alle dirigenti sindacali donne. È probabile che resistenze e difficoltà siano state originate anche dalla paura che interventi differenziati a favore delle donne possano collidere con i principi di equità e di uguaglianza.

La signora Rita TOMASSINI, rappresentante del coordinamento femminile della UIL, sottolinea che il sindacato, essendo parte della società, risente degli stessi processi culturali che in essa si manifestano. Non è quindi da considerare casuale l'esistenza di coordinamenti femminili all'interno delle organizzazioni sindacali. Tutto ciò, peraltro, incoraggia a procedere nell'attuazione della legge n. 125.

La signora Franca DONAGGIO ritiene che le resistenze culturali alla attuazione della legge non siano uniformemente presenti nel mondo produttivo, e fa presente, ad esempio, che molte grandi imprese ne hanno ben colto tutte le potenzialità. Per una più proficua cultura delle azioni positive, comunque, sarebbe necessario, presso tutte le sedi istituzionali, un approccio volto ad una reale comprensione della differenza tra i sessi. Quando per esempio si approva una legge sarebbe quanto mai opportuno chiarire qual è il diverso impatto che il provvedimento provoca sugli uomini e sulle donne. L'Unione europea si sta peraltro muovendo proprio in questa direzione. La politica delle pari opportunità non può infatti essere posta a carico della sola legge n. 125, ma fatta oggetto di un impegno più generale, anche di tipo istituzionale.

La signora Rosaria FILONI invita i membri della Commissione ad una riflessione su ciò che comporterà per le donne l'orario spezzato nella pubblica amministrazione oppure in che termini i provvedimenti in materia di lavoro che saranno oggetto della prossima legge finanziaria avranno effetto sul mondo femminile rispetto a quello maschile. Ciò rende evidente come il tema delle pari opportunità, per sua natura così complesso, rappresenti un problema anche per il mondo sindacale.

Il senatore DE LUCA chiede quanti siano stati i progetti di pari opportunità non finanziati e quali siano state le tipologie dei corsi di formazione effettuati. Chiede inoltre se l'arretratezza culturale non sia il vero ostacolo allo svolgimento di azioni positive.

Risponde la signora Franca DONAGGIO, sottolineando che pochi sono stati i progetti finanziati a fronte di quelli che, pur molto validi, non hanno avuto alcun finanziamento. In merito poi alla seconda domanda, specifica che la formazione è stata rivolta esclusivamente al mondo femminile.

La signora Annamaria PARENTE sottolinea, in relazione al terzo quesito sollevato dal senatore De Luca, come sia necessaria una politica più generale che incoraggi lo svolgimento di azioni positive, intese come strumento volto a rimuovere le disparità e le discriminazioni nei confronti delle donne nel mondo del lavoro, che, evidentemente, non è probabilmente ancora pronto a realizzare una effettiva uguaglianza.

Il senatore PELELLA chiede come mai la grande impresa, come rivelato dalla signora Donaggio, mostri tanto interesse nei confronti della

legge n. 125 e per l'attuazione dei relativi progetti di pari opportunità e nel contempo la Confindustria faccia resistenze così forti ad adempiere agli obblighi posti dall'articolo 9. Chiede inoltre chiarimenti sugli auspici del sindacato in tema di nomina dei consiglieri di parità. Infine, chiede quali siano le posizioni del sindacato nei confronti delle annunciate riforme del mercato del lavoro in termini di maggiore flessibilità.

Risponde la signora Franca DONAGGIO che sottolinea, relativamente alla prima domanda, come un conto sia la considerazione da parte delle grandi imprese del lavoro femminile come importante risorsa, altro il fornire informazioni sulla reale struttura del lavoro nell'impresa. In merito poi ai criteri per la nomina dei consiglieri di parità, ribadisce la necessità di procedure più trasparenti. Sottolinea infine la preoccupazione del sindacato che una maggiore flessibilità degli strumenti del mercato del lavoro possa tradursi in una precarizzazione del lavoro femminile in particolare, problema rispetto al quale la legge n. 125 può essere proficuamente utilizzata.

Infine, il Presidente Smuraglia congeda le persone intervenute nella seduta d'udienza e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Interrogazione

Il sottosegretario GRASSI risponde all'interrogazione n. 3-00678, d'iniziativa dei senatori D'Alì ed altri, facendo presente l'intenzione del Governo di non concedere ulteriori proroghe per il condono previdenziale; ricorda inoltre che il termine che scade oggi è aperto, a seguito di tutte le proroghe che si sono succedute in questi anni, dal 1993. Il Governo ritiene perciò di non dover ulteriormente penalizzare chi ha adempiuto regolarmente ai propri obblighi. Fornisce quindi gli ultimi dati disponibili relativi al condono: in particolare rivela che le domande presentate mobilitano un gettito di 3.207 miliardi e che, al 30 aprile scorso, le entrate già realizzate sono state di 861 miliardi. Aggiunge quindi che qualora si fosse deciso di arrivare ad una nuova proroga, sarebbe stato indispensabile, per motivi di equità, rendere comunque più gravose le condizioni applicabili ai residui ritardatari.

Il senatore SPISANI, interrogante, ringrazia in primo luogo il Sottosegretario per la grande sollecitudine con la quale ha risposto all'interrogazione. Si dichiara tuttavia non soddisfatto, nel merito, della risposta in quanto una proroga dei termini avrebbe probabilmente comportato la possibilità di una ulteriore emersione di sacche di evasione contributiva, visto che le entrate relative al condono sono quasi doppie rispetto a quelle inizialmente immaginate.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^o)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE****(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1^o aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella precedente seduta erano stati esaminati e votati alcuni degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precisando che sul complesso degli emendamenti già presentati si erano espressi il relatore ed il rappresentante del Governo.

L'emendamento 8.11, posto in votazione, viene accolto.

Il Presidente avverte che è stato presentato dai senatori Binaghi e Monteleone all'emendamento 8.6 (pubblicato nel resoconto della seduta del 23 maggio 1995) un nuovo sub-emendamento 8.6/2, del seguente tenore: «all'emendamento 8.6 sostituire le parole: "non siano state concluse le procedure concorsuali o, comunque, non sia stata formulata la graduatoria degli idonei" con le seguenti: "non siano iniziate le prove di esame; si intendono revocati anche i concorsi che non sono stati espletati entro due anni dall'inizio delle suddette prove"».

Su tale subemendamento si svolge un breve dibattito, al quale partecipano il senatore BINAGHI (che fornisce delucidazioni in merito); il senatore TORLONTANO (che si pronuncia in senso contrario); il senatore DIONISI (che invita i presentatori a una riformulazione volta a prevedere un termine per l'espletamento dei concorsi); il sottosegretario CONDORELLI (che precisa le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che facultizzavano la prosecuzione dei concorsi già iniziati e non ultimati);

il relatore GALLOTTI (il quale ritiene preferibile la formulazione del sub-emendamento 8.6/1); la senatrice BETTONI BRANDANI (che fornisce delucidazioni sulla ammissibilità di revoche di concorsi in atto, precisando che, in base alla normativa di riferimento, solo la nomina dei vincitori dà diritto al posto, azionabile sul piano giudiziario); il senatore CARELLA (il quale sottolinea come nel decreto legislativo n. 502 citato sia effettivamente prevista l'emanazione di una nuova disciplina delle procedure concorsuali, peraltro non ancora emanata) ed il senatore CAMPUS (il quale propone una riformulazione del sub-emendamento 8.6/2 volta a sostituire, nel testo dell'emendamento 8.6, le parole: «alla data di» con le altre: «entro 90 giorni dalla data di»).

Dopo che i senatori MONTELEONE e BINAGHI hanno dichiarato di accettare la riformulazione del sub-emendamento 8.6/2, proposta dal senatore CAMPUS, che dichiara di aggiungervi la propria firma, su tale sub-emendamento il relatore si pronuncia favorevolmente e il Governo, ritirato il sub-emendamento 8.6/1, dichiara di rimettersi alla Commissione. Dopo dichiarazione di voto contrario del senatore CARELLA, il sub-emendamento 8.6/2, nel testo riformulato, posto ai voti, risulta accolto, come pure viene posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

141^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE ANTITABAGISMO
(A003 000, C13^a, 0002^a)

Il senatore FANTE ricorda che oggi ricorre la giornata internazionale antitabagismo indetta dall'Organizzazione mondiale della sanità: rivolge pertanto un invito a commemorare le vittime di affezioni cancerogene originate dal fumo anche passivo, nonché ad ispirare i comportamenti di tutti ad una maggiore consapevolezza di tale pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il presidente BRAMBILLA prende atto delle dichiarazioni testè svolte.

IN SEDE REFERENTE

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(773) MATTEJA ed altri: Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 25 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, assunto come testo base nella seduta del 17 maggio scorso.

Il presidente BRAMBILLA avverte che molti degli emendamenti presentati sono stati sottoposti al parere della 5^a Commissione permanente. In attesa che pervenga tale parere, si procederà alla sola illustra-

zione, intendendosi conseguentemente accantonati gli emendamenti di volta in volta riferiti a ciascun articolo del decreto.

All'articolo 1 è riferito l'emendamento 1.1, che il senatore CARCARINO fa proprio e dà per illustrato.

Il senatore PINTO illustra quindi l'emendamento 1.0.1, teso ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1; a tale emendamento dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori NAPOLI e CARCARINO.

Si passa all'emendamento 2.1, riferito all'articolo 2 che il relatore MATTEJA illustra.

Si passa quindi all'emendamento 3.1, riferito all'articolo 3, che viene a sua volta illustrato dal relatore MATTEJA.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 4.1; fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.2; riformula infine gli emendamenti 4.3 e 4.4, che conseguentemente illustra in un nuovo testo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.10, 5.0.1 e 5.0.2; riformula poi l'emendamento 5.5 in un nuovo testo, che conseguentemente illustra.

Il sottosegretario BARBERI, dopo aver ipotizzato che l'emendamento 5.4 sia di fatto superato dalla recente adozione di un'ordinanza nella medesima materia, ritira l'emendamento 5.8.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 5.9.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario BARBERI illustra l'emendamento 6.1.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 6.0.1, sulla cui opportunità conviene il sottosegretario BARBERI.

Non essendovi altri emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo, né essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente su di essi, il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,10.

142ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1207) COVIELLO ed altri. - *Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76*

(Rimessione all'Assemblea)

Il presidente **BRAMBILLA** annuncia che sul disegno di legge in titolo è pervenuto il 24 maggio scorso, da parte della 5ª Commissione permanente, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, pertanto, il Presidente ricorda che, ove la Commissione intenda procedere alla votazione del disegno di legge n. 1207, nell'attuale testo, la prosecuzione dell'esame verrà effettuata in sede referente.

Il relatore **PINTO** esprime una severa critica nei riguardi del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, la cui contrarietà al testo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione non appare motivata. Ciò non di meno, il relatore si dichiara disponibile a presentare un emendamento che - traendo spunto dai lavori della sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio - contribuisca a fugare gli equivoci cui può aver dato luogo la formulazione del testo già licenziato in sede referente dalla 13ª Commissione del Senato. A tal proposito, potrà essere utile specificare che la norma dell'articolo 2 opera nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio, chiarendo così che nessun onere aggiuntivo deriva dal testo in discussione, il quale tende soltanto a soddisfare aspettative create in passato da leggi statali ed inopinatamente disattese dalla legge n. 32 del 1992.

Il presidente **BRAMBILLA** annuncia che l'emendamento testè preannunciato, appena formalizzato, sarà trasmesso alla 5ª Commissione permanente per richiedere il parere di sua competenza.

Il sottosegretario **TESTA** interviene ricordando che il rappresentante del Governo aveva già espresso in sede referente il convincimento

che - a prescindere dalla loro natura di norme che danno luogo ad interessi legittimi o a diritti soggettivi - le previsioni del disegno di legge in titolo comportano oneri, in presenza di dimostrate necessità di spesa. Queste ultime sono state accertate dagli organi periferici dello Stato ed una prima stima fa ammontare ad oltre 400 miliardi la spesa che ne deriverebbe: poichè la norma in discussione sarebbe priva di utilità ove prima o poi non costituisse titolo per soddisfare le aspettative che crea, è prevedibile che la riapertura dei termini, seppure in postergazione rispetto alle domande già esistenti, determinerebbe la temuta erogazione di fondi in assenza di copertura finanziaria.

Il Governo esprime preferenza per un esame parlamentare nel quale si affronti con ponderazione la ricaduta delle norme oggetto del disegno di legge in titolo, essendo necessario non creare situazioni giuridiche soggettive destinate ad essere o disattese ovvero fonte di un esborso di fondi pubblici privo della necessaria copertura finanziaria. È per questo motivo che, ai sensi dell'articolo 72, terzo comma della Costituzione, richiede la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il presidente BRAMBILLA dà atto al rappresentante del Governo della richiesta di rimessione all'Assemblea ed avverte che, conseguentemente, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1207) COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

(Esame e rinvio)

Il presidente BRAMBILLA ricorda che la Commissione aveva già completato l'iter del disegno di legge in titolo in sede referente, nella seduta del 5 aprile scorso. Propone, quindi, che venga dato per acquisito l'esame già svolto in tale sede, dando per svolte la relazione e la discussione generale ed assumendo a testo base per il successivo esame il testo del disegno di legge n. 1207-A, già licenziato per l'Assemblea. Ove la Commissione concordi sulla sua proposta, l'emendamento testè presentato dal relatore si intenderà riferito a quel testo e, per il suo esame, si dovrà attendere la pronuncia in sede consultiva della 5ª Commissione permanente.

Il senatore COVIELLO lamenta che, in presenza della manifestata disponibilità del relatore ad affrontare le questioni di copertura finanziaria mediante un proprio emendamento, il Governo abbia comunque ritenuto di richiedere il passaggio alla sede referente. Le stime riportate dal Sottosegretario possono derivare soltanto da un'indagine informale, in quanto l'articolo 2 della legge n. 32 del 1992 pone esclusivamente in capo alla Presidenza del Consiglio l'effettuazione di una verifica amministrativa dei finanziamenti destinati alle zone terremotate, tramite un comitato tecnico formato da esperti: tale verifica non è stata ancora

completata, per cui ogni valutazione degli oneri effettuata in altra sede non appare necessariamente fondata. Va anzi rilevato che le risorse finanziarie attualmente disponibili potrebbero creare residui passivi per mancata utilizzazione, per cui la norma proposta consente di soddisfare aspettative già esistenti senza superare i limiti di copertura finanziaria vigenti.

Dopo che il relatore PINTO ha dichiarato di condividere tali argomentazioni, il sottosegretario TESTA interviene per precisare che, se la sede referente consentirà di confrontare gli accertamenti e le stime cui si è fatto riferimento, ciò dimostrerà ulteriormente la giustezza della scelta del Governo nel richiedere la rimessione all'Assemblea.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene, quindi, sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI
DOMANI E MODIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C13, 0015*)*

Il presidente BRAMBILLA annuncia che la seduta pomeridiana di domani, originariamente prevista per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30: l'ordine del giorno recherà discussione del disegno di legge n. 1665, mentre nella seduta antimeridiana, che resta convocata alle ore 9, si proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1657 e 773.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1657

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «mutui ventennali alle regioni» aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonchè alla regione Molise».

1.1

BISCARDI, VALLETTA, GIOVANELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.0.1

PINTO

Art. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Gli stanziamenti originari previsti dal presente articolo saranno versati a titolo di anticipazione sugli importi che saranno versati ai beneficiari per il risarcimento dei danni e non escludono le future possibili integrazioni"».

2.1MATTEJA, GANDINI, MORANDO, BRICCARELLO,
ZANOLETTI, TAPPARO, SERRA

Art. 3.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei muti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si osservano in quanto applicabili le deroghe e le procedure di cui all'articolo 1 comma 2 nonché le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7 del medesimo decreto-legge.»

3.1

MORANDO, MATTEJA, GANDINI, TAPPARO,
BRICCARIELLO, ZANOLETTI, SERRA

Art. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici provvederà inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria"».

4.1

MORANDO, MATTEJA, TAPPARO, SERRA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somme erogate a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati, in deroga agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purchè tale ammontare venga accantonato in apposita riserva, la quale concorrerà a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio».

4.2

ZANOLETTI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto in un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni”.

1-ter. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: “proprietari di immobili» sono inserite le seguenti: «anche ad uso non abitativo».

1-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La spesa è documentata dalle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, oppure da una perizia tecnica giurata, nel caso di lavori eseguiti in economia”.

1-quinquies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

“3-bis. A ciascun titolare di beni immobili ad uso non abitativo, distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo forfettario del 20 per cento sull'ammontare del danno dichiarato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ai beni mobili e ai beni mobili registrati, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni”.

1-sexies. Le somme previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 sono aumentate di 5 miliardi.

1-septies. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 la cifra “900 miliardi” è sostituita dalla seguente: “885 miliardi”.

4.3

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARIELLO,
TAPPARO, SERRA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto in un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni”.

1-ter. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: «proprietari di immobili» sono inserite le seguenti: “anche ad uso non abitativo”.

1-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I rimborsi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota del 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo".

1-quinquies. Le somme previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 sono aumentate di 5 miliardi.

1-septies. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 la cifra "900 miliardi" è sostituita dalla seguente: "885 miliardi"».

4.3 (Nuovo testo)

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO,
TAPPARO, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 4 della decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidente delle Giunte interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare, entro quaranta giorni, i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate nel settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 ottobre 1995. Il Magistrato per il Po, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individua le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispone a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinare l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle procedure di affidamento dei lavori, mediante procedure concorsuali di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui sopra affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro al capitolo di spesa n. 9008. Gli oneri connessi all'applicazione del presente comma sono derivati dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nel quale le cifre '1.550 miliardi' e '376 miliardi' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: '1.500 miliardi' e '326 miliardi'».

4.4

MATTEJA, TAPPARO, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 4 della decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

“4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle Giunte interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare, entro quaranta giorni, i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle Giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinare l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35”».

4.4 (Nuovo testo)

MATTEJA, TAPPARO, SERRA

Art. 5.

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«c) i finanziamenti possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443».

5.1

MORANDO, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, GANDINI, MATTEJA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:

“7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connesse o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto”».

5.2

MORANDO, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, MATTEJA, GANDINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-ter. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2”».

5.3

MORANDO, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, MATTEJA, GANDINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-quater. Il comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:

“4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con propria deliberazione, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi. I Confidi sono tenuti ad inviare con cadenza annuale la documentazione sull'operatività del Fondo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato”».

5.4

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, ZANOLETTI, BRICCARIELLO

Al comma 5, primo periodo aggiunto, sostituire le parole: «entro il 31 agosto 1995» con le seguenti: «entro il 31 maggio 1995».

5.5

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARIELLO, TAPPARO, SERRA

Al comma 5, primo periodo aggiunto, sostituire le parole: «entro il 31 agosto 1995» con le seguenti: «entro il 31 luglio 1995».

5.5 (Nuovo testo) **MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO,
TAPPARO, SERRA**

Al comma 5 sostituire in fine le parole: «secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno» con la seguente: «ripartendole in parti uguali tra i due provvedimenti».

5.6 **MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO,
TAPPARO, SERRA**

Al comma 5, al termine dei periodi aggiunti, inserire il seguente: «Per l'utilizzazione dell'importo sopra indicato può essere assunto l'impegno di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

5.7 **MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO,
TAPPARO, SERRA**

Dopo il comma 6, aggiunge il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "prima decade del mese di novembre 1994" sono inserite le seguenti: «, nonchè per l'esecuzione di opere strategiche finalizzate alla difesa idraulica del bacino del fiume Po».

5.8 **IL GOVERNO**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 è aggiunto, dopo il comma 1, seguente:

“1-bis. La Conferenza di cui al comma 1, è autorizzata, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 10 della presente legge, ad estendere alle imprese industriali, artigianali, commerciali ed agricole della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte Emilia-Romagna, Molise, Campania e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e luglio 1994, i benefici previsti dagli articoli 2, 2-bis, 3, 3-bis, e 4 della presente legge, alle medesime condizioni e con le medesime modalità”.

5.9 **BUCCIARELLI, BETTONI, BRANDANI, CARPI,
GIOVANELLI, VALLETTA, BISCARDI, PINTO**

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi, nè comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995"».

5.10

FERRARI Karl, RIZ, MATTEJA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: «a carico dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti parole: «ancorchè mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti».

5.0.1

CARCARINO, MATTEJA, TAPPARO, MORANDO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per il periodo dell'emergenza, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, nonché all'acquisto di beni strumentali conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1994, previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applica l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento.

2. Per l'anno 1995 l'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, non si applica agli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, per i quali è stata presentata apposita denuncia dei danni al Comune in cui sono situati.

3. Per l'anno 1995 l'imposta comunale sulle attività produttive di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, non è dovuta dai soggetti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge per l'esercizio delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, ove sia stata presentata apposita denuncia dei danni al Comune o alla Camera di commercio della provincia di cui l'attività è esercitata.

4. I mancati introiti per i comuni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 2 e 3 sono compensati attraverso trasferimenti dello Stato».

5.0.2

MORANDO, TAPPARO, SERRA, GANDINI, MATTEJA, BRICCARELLO

Art. 6.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993, le somme iscritte in conto residui ed in conto competenza nei capitoli del titolo II »spese in conto capitale» della rubrica 6 «Coordinamento di servizi della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, sono mantenute in bilancio fino al completamento degli interventi cui le somme stesse sono state destinate e comunque non oltre il triennio successivo all'anno di iscrizione delle somme in bilancio.»

6.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi a favore della comunità scientifica)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 659, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

2. L'onere relativo all'intervento di cui al comma 1 è posto a carico del pertinente capitolo di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

6.0.1

MORANDO, MATTEJA, GANDINI, BRICCARELLO,
TAPPARO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

**AUDIZIONE DEL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, PROFESSOR GIORGIO TECCE E DEL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLA STESSA UNIVERSITÀ, PROFESSOR LUIGI FRATI
(A010 000, C34*, 0001*)**

Il presidente MARTELLI ringrazia il rettore professor Tecce e il preside della facoltà di medicina professor Frati per la loro presenza nell'odierna audizione e dà la parola al magnifico rettore.

Il professor TECCE, dopo essersi riservato di fare avere per iscritto alla Commissione le risposte al questionario inviatogli, rileva che il momento attuale è caratterizzato da una situazione d'impotenza per la mancanza di una regolamentazione chiara ed univoca. La sua richiesta di essere nuovamente audito dalla Commissione insieme al professor Frati deve intendersi innanzitutto rivolta a chiarire alcune questioni ed a ribadire la qualità e centralità dell'assistenza resa dal policlinico Umberto I, oggetto di una inqualificabile campagna denigratoria. In particolare, sottolinea la necessità di meglio regolamentare lo svolgimento della professione nel settore privato dei docenti di medicina, ai quali è concesso di svolgere contemporaneamente attività a tempo pieno e libera professione, con costi cospicui a carico della collettività. Quanto alla nomina del nuovo direttore generale, preannuncia che sarà questione di giorni e sottolinea la falsità della tesi che attribuisce la rottura del contratto con il dottor Longhi a una diversa valutazione circa la corresponsione dell'indennità per l'equiparazione degli stipendi universitari ed ospedalieri, il cui pagamento fu richiesto dal prefetto per motivi di ordine pubblico. Piuttosto, la decisione va ricercata nell'inidoneità del dottor Longhi a gestire il policlinico. Rileva infine l'opportunità di una dipartimentalizzazione della struttura del policlinico Umberto I e sottolinea la positività dell'eventuale introduzione della figura dell'attività *intra moenia*.

Segue un breve intervento del presidente MARTELLI che ricorda al rettore Tecce gli avvisi a dedurre da lui ricevuti, nonché le denunce da più parti pervenute sulle difficoltà gestionali del policlinico Umberto I e contesta l'interpretazione data dal rettore circa il pagamento dell'indennità.

Il professor TECCE replica precisando che gli avvisi a dedurre, fino a prova contraria, devono essere considerati semplici richieste di informazione e respinge con sdegno l'ipotesi di un'anticipazione di giudizio di colpevolezza che allo stato non può essere formulata. Esprime invece rammarico per l'inoltro alla stampa degli avvisi in questione, ancor prima che fossero da lui ricevuti. Ribadisce il proprio sdegno per la campagna di stampa orchestrata ai danni del policlinico Umberto I, cui si sono aggiunti gli attacchi di quanti, all'interno della struttura universitaria, operano per finalità meramente negative, alcuni dei quali hanno subito condanne per tangenti e i cui attacchi finiscono per onorarlo, anziché nuocergli. Ciò non vuole naturalmente significare che non possano essere formulate critiche al suo operato, ma quel che risulta assolutamente inaccettabile è - per esempio - la sistematica campagna denigratoria messa in atto dal dottor Longhi, quando ancora ricopriva la carica di direttore generale.

Il senatore DI ORIO, dopo aver ricordato che dalle audizioni effettuate non si può comunque rilevare alcuna illegittimità nell'operato del magnifico rettore e che il parere redatto dal consulente giuridico della Commissione, dottor Altieri, è stato da lui fatto oggetto di controdeduzioni, sottolinea come la situazione gestionale del policlinico Umberto I debba tenere conto della eccezionalità di tale struttura. Chiede quindi di conoscere quale sia stata la scelta dell'amministrazione per la definizione delle funzioni apicali, osservando che, preso atto che all'interno del policlinico Umberto I si trovano poli di assoluta eccellenza clinica, la campagna di stampa pretestuosamente orchestrata ai suoi danni potrebbe nascere dalla abnorme pressione esercitata dalle strutture private sull'organizzazione pubblica. A suo avviso infatti, il rapporto sanità pubblica-privata deve essere considerato il punto focale dell'intera questione.

Il senatore BINAGHI, premesso di ritenere essenziale coniugare la didattica all'assistenza, chiede se il problema dell'assistenza sanitaria, in una struttura complessa come quella del policlinico Umberto I, possa considerarsi esaurita nella esperienza universitaria, o possano ricercarsi soluzioni alternative.

Il senatore COSTA esordisce sottolineando il valore prestigioso dell'istituzione pubblica rappresentata dal policlinico Umberto I fatto oggetto, al di fuori della volontà della Commissione, di ingiustificate critiche. Dalle audizioni effettuate e dalla documentazione pervenuta, non è possibile rilevare niente di particolarmente inconsueto nella gestione della struttura. Nè deve ritenersi eccezionale dover rendere conto di certi comportamenti alla Corte dei conti, quando si ricopre la carica di pubblici amministratori. Dopo aver sottolineato come occorra molta prudenza anche nelle dichiarazioni rese alla stampa, invita il professor

Tecce a far pervenire alla Commissione la documentazione che ritenga più congrua rispetto alle finalità di cui alla delibera istitutiva.

Il senatore **CAMPUS**, dopo aver rilevato che sul policlinico Umberto I è nato indubbiamente un ampio contenzioso, il cui fondamento può essere ricercato nell'ambiguità ed incongruenza della normativa attuale, mette in guardia da un'eccessiva criminalizzazione della libera professione medica che potrebbe originare un esodo dei medici più preparati verso il settore privato, con le negative conseguenze che chiunque potrebbe essere in grado di ipotizzare. Ritiene invece valida l'istituzione dell'*intra moenia*, la possibilità cioè di esercitare l'attività privata nell'ambito delle strutture pubbliche.

Il senatore **LAVAGNINI**, dopo aver rilevato che molti dubbi permangono dopo le audizioni effettuate dalla Commissione e che le dichiarazioni rese in taluni casi presentano aspetti di indubbia gravità, ritiene che il professor Tecce debba essere posto in grado di rispondere, tra l'altro, alle accuse formulate da taluno circa l'abnorme numero di tecnici laureati impiegati al policlinico ed al loro transito nei ruoli della docenza, alla creazione - a detta di alcuni artificiosa - dei 150 posti di primariato, all'allontanamento del direttore generale dottor Longhi ritenuto non in grado di gestire il policlinico Umberto I, ma di cui è stata confermata l'idoneità a ricoprire l'incarico.

Dopo un breve intervento del presidente **MARTELLI** che chiede di conoscere se il policlinico disponga di una pianta organica e una precisazione del professor **TECCE** che ribadisce la calunniosità delle accuse rivoltegli, in particolare circa la creazione dei primariati e osserva che la Commissione ha proceduto all'audizione dei soli soggetti pregiudizialmente contrari al suo operato, ha la parola il senatore **XIUMÈ** che chiede di conoscere quali siano stati i criteri per la selezione dei tecnici laureati, quale sia il rapporto numerico primariati-posti letto e posti letto-personale paramedico, nonché lo stato delle strutture e delle apparecchiature all'interno del policlinico.

Replica brevemente il professor **TECCE** che lascia la parola al professor **FRATI** che, in quanto preside della facoltà di medicina, ha competenze più specifiche in proposito, precisando tuttavia che i tecnici laureati sono distribuiti ad opera del Ministero e non dell'università.

Il professor **FRATI** esordisce sottolineando che il numero dei primariati esistenti all'interno del policlinico Umberto I deve essere letto in rapporto ai posti-letto, solo in tale relazione la situazione potrà apparire nelle sue reali dimensioni che non sono da ritenersi certamente inusuali rispetto agli altri atenei. Ricorda quindi che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è stabilita la parità numerica tra professori ordinari ed associati e che i primariati esistenti all'interno del policlinico Umberto I risultano inferiori comunque alla prevista parità. Premesso che l'organizzazione interna è una questione che al policlinico deve essere consentito gestire in proprio, purchè non abbia ricadute di costo per la collettività, sottolinea che da anni tale struttura vive comunque in condizioni di sottofinanziamento da parte della Regione, oramai

cronicizzata. Rilevato che la situazione nel Lazio è fortemente atipica nei rapporti sanità pubblica e privata e che tale questione va tenuta presente per evitare deprecabili conflitti d'interesse e di competenze, condivide l'opinione del rettore Tecce che ai danni del policlinico Umberto I sia stata messa in atto una persecutoria campagna di diffamazione. Quanto al dottor Longhi, la dichiarazione della sua idoneità a ricoprire l'incarico, rende ancor più ambigua l'interpretazione del suo operato. Ricorda a tale proposito - e preannuncia che porrà a disposizione della Commissione la relativa documentazione - che, nonostante gli fossero state richieste relazioni ed informazioni, non ha mai ottemperato al riguardo, ma di fatto ha posto in opera una attività distruttiva nei confronti dell'istituzione universitaria. Con riferimento al questionario inviato dalla Commissione, e relativamente alle scuole di specializzazione, ricorda che con delibera del 30 dicembre scorso, il policlinico Umberto I ha ipotizzato un sistema diffuso di implementazione fra le facoltà mediche, che coinvolge tutti i maggiori ospedali della regione. Sottolinea infine che, per quanto riguarda le apparecchiature in dotazione, i finanziamenti della regione Lazio sono assolutamente esigui e notevolmente ridotti rispetto alle altre strutture ospedaliere.

Il presidente MARTELLI congeda quindi i professori Tecce e Frati e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio, con delega per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti e per gli affari esteri Scammacca del Murgo e dell'Agnone.

IN SEDE REFERENTE
(R142 003, C23ª, 0001ª)

(Doc. XIX, n. 1) Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1994)

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1994

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente COVIELLO, ricorda che nella precedente seduta era emersa l'esigenza di aggiornare le diverse questioni degli sviluppi dell'attuazione dell'accordo di Schengen in Italia, dell'andamento delle trattative per l'accordo di associazione fra Unione europea e Slovenia ed, infine, della preparazione della Conferenza di Barcellona per la realizzazione di un europartenariato mediterraneo.

Ha, quindi, la parola il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE il quale delinea le fasi alterne della vicenda del negoziato bilaterale fra il nostro Paese e la Slovenia nel suo intrecciarsi con le trattative in ambito comunitario per la conclusione di un accordo di associazione con tale Paese. In particolare, il rappresentante del Governo dopo aver dato conto delle note vicende che portarono - ancora sotto il Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi - all'imprevedibile rigetto da parte del Primo Ministro sloveno dell'accordo *ad referendum* rag-

giunto ad Aquileia, sottolinea che l'attuale Ministro degli esteri annette la più grande importanza all'esigenza di scongiurare il rischio che il nostro Paese si trovi in una posizione di isolamento nei confronti degli altri *partners* comunitari a causa di una impropria percezione dei medesimi della complessità del negoziato bilaterale che oppone l'Italia alla Slovenia.

Il senatore VENTUCCI chiede precisazioni al Governo in merito al rapporto della tematica in questione con quella affrontata dal disegno di legge sulla corresponsione di indennizzi per beni perduti in territori soggetti alla sovranità italiana, attualmente all'esame della Commissione finanze del Senato (atto Senato 764).

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE fornisce i necessari chiarimenti aggiungendo, altresì, che il provvedimento citato si iscrive nelle diverse iniziative adottate in ambito nazionale sulla materia.

Tra queste iniziative ricorda le provvidenze economiche regionali per Trieste e Gorizia delle quali si è ottenuta la compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti; l'assenso analogamente ottenuto dalla Commissione europea per la creazione del centro *off-shore* di Trieste, oltre alle ulteriori iniziative *ad hoc* che il sottosegretario Prestamurgo ha in fase di studio.

Tra l'altro - prosegue l'oratore - non dovrebbe tardare a rendersi disponibile un'ingente finanziamento risalente alle riparazioni ancora dovute dalla Jugoslavia del maresciallo Tito a carico del quale potrebbero essere finanziati mutui agevolati per il riacquisto degli immobili dei profughi di guerra.

Interviene anche il sottosegretario RATTI, per precisare la peculiarità del regime riconosciuto alle zone di Gorizia e Trieste, ammesse a godere degli aiuti nazionali con deroga comunitaria del tutto particolare.

Il presidente COVIELLO solleva l'urgenza di una riflessione approfondita della Giunta sulla questione del ribilanciamento a sud dell'Unione europea e ribadisce la necessità di integrare i documenti del Governo all'esame sulle questioni testè suscitate.

Riprendendo la parola, il sottosegretario RATTI ricorda che la Commissione europea predispose un Libro bianco sui Paesi dell'Europa centro-orientale (PECO) sulla base del quale potrà essere valutato l'impatto complessivo del futuro ingresso dei medesimi nell'Unione.

Intervenendo nuovamente, il presidente COVIELLO mette in luce la opportunità di una riflessione su tale questione che potrà aver luogo solo conoscendo la linea di negoziato che il nostro Paese intende seguire nell'ambito delle trattative che saranno intraprese dall'Unione europea.

Il sottosegretario RATTI, premesso che il nostro Paese è pronto ad un atteggiamento pragmatico, ritiene che su tale aspetto potrà essere

opportuno effettuare le prime valutazioni dopo l'inizio del dialogo strutturato con i Paesi PECO che nel prossimo mese di giugno li vedrà associati ai lavori del Consiglio. Su tale aspetto, anzi, il sottosegretario, sollecitato in tal senso dal PRESIDENTE, preannunzia la disponibilità a riferire successivamente alla Giunta.

Prendendo nuovamente la parola, il presidente COVIELLO si sofferma sulla tematica delle compatibilità legislative fra Paesi membri dell'Unione e i nuovi Paesi dell'Est europeo nonché sul problema dell'impatto sull'Unione del nuovo allargamento. Del pari - prosegue l'oratore - occorrerà seguire la preparazione dell'europartenariato mediterraneo e creare, un polo di Paesi interessato a perseguire tale evoluzione con la stessa tenacia con la quale la Germania ha propiziato l'ingresso futuro delle nuove democrazie dell'Est.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE condive quanto emerso dal dibattito ricordando che esistono anche rilevanti problemi attinenti al sistema politico istituzionale di questi Paesi e cita, anzi, in tal senso la norma della Costituzione slovena che vieta l'acquisto di immobili ai non cittadini la quale collide chiaramente con i principi desumibili dall'*acquis communautaire*. D'altra parte, conclude il rappresentante del Governo, questioni di natura bilaterale possono sempre rappresentare incidenti di percorso in sede comunitaria, come dimostrano anche i recenti sviluppi della questione delle quote latte concesse all'Italia, questione che appariva definitivamente risolta, ma che sembra essersi riproposta sulla scena anche per i suoi rapporti con l'assenso italiano all'aumento delle risorse proprie comunitarie.

Quindi il sottosegretario RATTI preannunzia a nome del Governo la disponibilità a tenere aggiornata la Giunta sulla preparazione della Conferenza di Barcellona.

Il relatore BRATINA ritiene necessario dedicare una prossima seduta della Giunta all'approfondimento di tutte le questioni sottese al contenzioso tra Italia e Slovenia poichè è suo convincimento che l'esistenza di una diffusa disinformazione su tutti i complessi aspetti di tale questione non ne favorisca la soluzione.

Il senatore VENTUCCI ribadisce l'esigenza di considerare il ruolo chiave che ha la Slovenia come canale di accesso commerciale verso i Paesi dell'ex Unione Sovietica.

Il sottosegretario RATTI richiama l'attenzione della Giunta, avuto riguardo alla questione dell'ingresso nell'Unione dei Paesi dell'Europa centro-orientale, sulle conseguenze che ne derivano in termini finanziari. In particolare tali conseguenze devono essere valutate dall'Italia avuto riguardo alla contribuzione della medesima rispetto al bilancio comunitario - che la vede ormai da due anni contributore netto - ed alla connessa diminuita capacità di spesa per politiche strutturali della Comunità nei confronti del nostro Paese. Ricorda che in occasione della Conferenza di Barcellona occorrerà giocare insieme alla Spagna un ruolo propulsore anche rispetto alla gestione dei programmi di aiuto

che ricalcheranno i modelli già esistenti per i Paesi PECO, come il programma Phare.

Dopo interventi dei senatori VENTUCCI e BALDELLI e del Presidente COVIELLO si conviene di rinviare il seguito dell'esame dei documenti in titolo.

La seduta termina alle ore 10,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) BORRONI ed altri. - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Parere su emendamento al testo unificato alla 9ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, la Sottocommissione esprime parere favorevole sull'emendamento 6.101 al testo unificato dei due disegni di legge, che soddisfa le condizioni poste nei precedenti pareri.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

(1732) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore DE MARTINO Guido propone un parere favorevole, integrato dall'osservazione, già formulata sul precedente decreto, concernente l'impropria sovrapposizione normativa ad altro decreto-legge non ancora convertito in legge (articolo 1, comma 2, lettera *b*).

(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FONTANINI illustra il decreto-legge, rilevando le inopportune disposizioni derogatorie per la realizzazione di opere residenziali a favore del personale della polizia di Stato. Considera preferibile, inoltre, una maggiore dotazione finanziaria per le regioni, con poteri sostitutivi statali in caso di inerzia nell'utilizzazione degli stanziamenti.

Il senatore DE MARTINO Guido osserva che l'articolo 10 conferisce improprie competenze ad un organo tecnico, mentre risulta anomalo il differimento del termine di cui all'articolo 11.

Con le osservazioni del relatore e del senatore De Martino, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1734) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole condizionato)

Su proposta del presidente PERLINGIERI, concorde il relatore FONTANINI, si conviene di esprimere un parere favorevole, a condizione che il comma 1 dell'articolo 5 sia riformulato in modo da rendere non derogabile il termine finale a data fissa, a tutela delle competenze regionali.

(1735) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere alla 12^a Commissione: parere favorevole)

La relatrice BRICCARELLO propone un parere favorevole.

Concorda il senatore DE MARTINO Guido, che peraltro sottolinea l'inadempienza del CIPE nel determinare i criteri per la definizione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 3, protraendosi così da oltre un anno il regime transitorio di cui all'articolo 1.

Con tale rilievo, viene formulato un parere favorevole.

(1704) Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

(Parere alla 6^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore FIEROTTI, che illustra analiticamente il contenuto del disegno di legge, dichiarandosi perplesso sulla congruità dell'operazione che vi è sottesa, pur apprezzandone lo scopo.

Il presidente PERLINGIERI considera singolare l'affidamento dei compiti in questione a soggetti di diritto privato in un contesto di deroghe alle norme sulla contabilità pubblica.

Si conviene, quindi, di rinviare la formulazione del parere e di acquisire le motivazioni del Governo in proposito.

(518) ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale

(Parere alla 8^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio: la relatrice BRICCARELLO rileva che la Commissione bilancio ha formulato parere contrario sulle disposizioni, di natura finanziaria, che hanno formato oggetto della riflessione critica già avviata dalla Sottocommissione. Propone, quindi, di rinviare la formulazione del parere, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(398) GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca

(872) GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili

(Parere alla 10^a Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAGLIOZZI illustra i disegni di legge in titolo, ritenendo che non vi sia alcunché da osservare per quanto di competenza, ad esclusione di un rilievo circa la facoltà per il sindaco, ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge n. 398, di protrarre l'orario di chiusura, che potrebbe essere in contrasto con le esigenze di prevenzione e di tutela, particolarmente apprezzabili, sottese alle proposte normative.

Il presidente PERLINGIERI ricorda che sul regime normativo che presiede alla determinazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi è indetto un referendum abrogativo per il prossimo 11 giugno. Quanto all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 398, osserva che la Camera dei deputati ha appena approvato una proposta di legge a carattere organico sull'inquinamento acustico, mentre circa la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, vi è un disegno di legge in

tema di inquinamento luminoso, attualmente all'esame delle competenti Commissioni del Senato. Prospetta inoltre la possibilità che la Commissione di merito predisponga un testo unificato dei due disegni di legge.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione concorda.

(655) STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore **MAGLIOZZI**, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(973) BASTIANETTO e SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore **GUBBINI** si pronuncia favorevolmente sul complesso del disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 3, che introduce ostacoli normativi impropri e non giustificati all'accesso di nuove imprese nel mercato in questione, in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione e con le norme comunitarie in tema di tutela della concorrenza. Di conseguenza, risulta parzialmente viziato da illegittimità costituzionale e comunitaria anche l'articolo 5. Quanto all'articolo 8, il condivisibile intento di rimuovere l'obbligo di deposito motivato da esigenze di controllo preventivo, viene realizzato con una abrogazione non selettiva, che comprende anche gli obblighi di deposito presso le biblioteche nazionali centrali, corrispondenti a esigenze di pubblico interesse, attuali e meritevoli di salvaguardia.

La Sottocommissione, nell'accogliere le indicazioni del relatore, esprime parere favorevole a condizione che siano soppressi l'articolo 3 e le corrispondenti disposizioni dell'articolo 5, con i rilievi critici sull'articolo 8 formulati dal medesimo relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente **PERLINGIERI** avverte che la Sottocommissione è nuovamente convocata per domani, giovedì 1° giugno, alle ore 9,15.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 1995

36° Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1600) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

alla 9ª Commissione:

(1395) *CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche*: parere favorevole.

(1181) *CASILLO ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione*: rinvio dell'emissione del parere.

alla 10ª Commissione:

(398) *GARATTI e FIEROTTI: Norme relative all'attività dei locali di discoteca*: parere favorevole.

(872) *GEI ed altri: Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili*: rinvio dell'emissione del parere.

(655) *STEFANI e WILDE: Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane*: rinvio dell'emissione del parere.

(1377) *MACERATINI ed altri: Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche*: rinvio dell'emissione del parere.

(1578) *GERMANÀ ed altri: Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse*: rinvio dell'emissione del parere.

alla 12ª Commissione:

(1673) *PEDRIZZI ed altri: Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*: rinvio dell'emissione del parere.

(1734) *Conversione in legge del decreto legge 19 maggio 1995, n.181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309*: rinvio dell'emissione del parere.

alla 13ª Commissione:

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale:
parere su testo approvato dalla Commissione in sede referente: rinvio dell'emissione del parere.

(1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n.162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

56° Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Stella Richter, per le risorse agricole e alimentari Prestamburgo e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1700) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8° Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore COPERCINI, ricordando che sul decreto-legge la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta.

Quanto agli emendamenti pervenuti, si segnala il 12.4, che potrebbe dare luogo ad oneri. Potrebbe essere richiesto parere per l'utilizzo in difformità alla 6° Commissione per gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il Sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 9.2, in quanto esso non indica su quale accantonamento del Fondo speciale di parte corrente è effettuata la copertura finanziaria. Sull'emendamento 12.4 dichiara di non avere osservazioni da formulare, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 10.2, in quanto non risulta esplicitata la compensatività con l'emendamento 13.1. Sull'emendamento 9.1 è inoltre contrario in quanto esso non rispetta le finalizzazioni a cui sono preordinate le somme accantonate sul Fondo speciale.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, eccetto che sull'emendamento 9.2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere

di nulla osta sugli emendamenti 9.1 e 10.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 13.1.

(1627) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che la sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano quelli 2.0.98, 2.0.102, 2.0.103, 2.0.104, 2.0.105, 2.0.106, 2.0.107 e 2.0.108, che sembrano comportare maggiori oneri non coperti.

Inoltre, sull'emendamento 2.0.100 occorrerebbe porre una condizione di non onerosità della commissione che si intende istituire e per quanto riguarda l'emendamento 1.0.8, nel quale si prevede una norma di copertura finanziaria, sarebbe opportuno verificare la congruità della stessa con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'emendamento.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1, che proroga la procedura prevista per la copertura dei posti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 321 del 1991, riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore ed in possesso dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio. Infatti, l'ultrattività di tale norma, avente carattere puramente transitorio, snatura le finalità per le quali è stata posta in essere, riducendosi ad un mero beneficio per gli interessati, che non trova alcuna plausibile giustificazione. Il parere è contrario altresì sull'emendamento 1.0.8, dal quale non può non derivare un incremento delle attuali dotazioni organiche dei tribunali, con conseguente maggiore onere a carico del bilancio dello Stato. Sull'emendamento 2.0.6 il parere è contrario in quanto, prevedendo per il pubblico dipendente la possibilità di esercitare le funzioni del giudice di pace senza l'obbligo di cessare dall'attività svolta, non risulta compatibile con l'attività del pubblico dipendente. Il parere è contrario sull'emendamento 2.0.96, che costituisce una ingiustificata deroga alle norme generali in materia di assunzioni nel pubblico impiego, nonché sull'emendamento 2.0.97. Fa presente quindi che l'emendamento 2.0.100 comporta maggiori oneri derivanti dall'erogazione dei gettoni di presenza e del trattamento economico di missione spettante ai componenti delle istituende commissioni chi si rechino fuori dall'ordinaria sede di servizio, oneri peraltro non quantificati e di cui non viene indicata la necessaria copertura finanziaria. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.0.98, 2.0.102, 2.0.104, 2.0.105 e 2.0.106, che prevedono il trattamento giuridico ed economico dei giudici aggregati e il reclutamento di 3.000 magistrati onorari, comportando maggiori oneri non quantificati nè coperti. Formula, infine, parere contrario sugli emendamenti 2.0.107 e 2.0.108, in quanto anch'essi comportano oneri non quantificati e privi della relativa copertura finanziaria.

Il senatore BONAVIDA rileva che l'emendamento 1.0.8 prevede una copertura finanziaria e che su di esso non dovrebbe pertanto essere espresso parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che la quantificazione degli oneri indicata nell'emendamento non sia sufficiente.

Ad avviso del relatore MANTOVANI la quantificazione degli oneri finanziari è congrua, prevedendo un onere a regime pari a 70 miliardi di lire annui. Fa presente, inoltre, che la contrarietà del Governo sugli emendamenti 1.0.1, 2.0.6 e 2.0.96 è dettata da considerazioni attinenti piuttosto il merito che non gli aspetti finanziari di competenza della Sottocommissione. Propone, infine, di condizionare il nulla osta sull'emendamento 2.0.100 alla specificazione della non onerosità della commissione ivi prevista.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, eccetto che sul 2.0.98, 2.0.102, 2.0.103, 2.0.104, 2.0.105, 2.0.106, 2.0.107 e 2.0.108, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 2.0.100 è inoltre condizionato, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla non onerosità dell'istituenda commissione e quello sull'emendamento 1.0.8 all'indicazione dell'onere a regime pari a quello del 1997.

(1703) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore BONAVIDA osserva che si tratta di un decreto-legge volto ad introdurre misure di maggiore efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione. L'articolo 1, sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, è stato soppresso in sede di esame di costituzionalità.

Per quanto riguarda i restanti articoli, la relazione al disegno di legge di conversione precisa che essi non dovrebbero comportare oneri, quanto piuttosto avere ripercussioni positive sul bilancio dello Stato.

Sulla base di questo presupposto, potrebbe essere formulato un parere di nulla osta.

Concorda il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BONAVIDA osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge finalizzato a contrastare l'evasione fiscale e la corruzione nell'amministrazione finanziaria. Sulla precedente versione del decreto-

legge, identica a quella attuale, la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta.

Si segnala peraltro che il comma 4 dell'articolo 2 assegna ai magistrati e agli avvocati dello Stato addetti al SIS un trattamento economico aggiuntivo a cui si fa fronte, nel comma 6, con una modalità di copertura vietata dalla legge di contabilità (mediante capitolo ordinario di bilancio nel primo semestre dell'anno finanziario). Su tale disposizione dovrebbe quindi iscriversi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il comma 6 dell'articolo 2, richiamato dal relatore, fa rinvio per la copertura finanziaria al capitolo 1011 (trattamento economico aggiuntivo da corrispondere al direttore e ai magistrati addetti al servizio ispettivo di sicurezza), a carico del quale grava l'onere di lire 1.133 milioni a decorrere dal 1995. Rileva quindi che tale capitolo è stato appositamente istituito nella legge di bilancio per l'anno 1995 e per il triennio 1995-1997, in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 452 del 1994, più volte reiterato, da ultimo col decreto-legge in esame.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, rilevando che l'articolo 2, comma 4, prevede un trattamento economico aggiuntivo a cui si fa fronte, nel comma 6, con una modalità di copertura non corretta.

(1657) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge n. 154 la Sottocommissione ha espresso parere nella seduta del 24 maggio.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali presentano problemi di copertura finanziaria quelli numero 2.1, 4.2 (in quanto comporta minori entrate), 5.0.2 e 6.0.1.

In relazione agli emendamenti 4.3 e 4.4 occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e dei risparmi di spesa che essi prevedono. In particolare per l'emendamento 4.3, se l'ultimo comma è la copertura del quarto e del quinto comma, anzitutto occorre esplicitare tale vincolo e poi occorre condizionare il nulla osta sul quarto comma all'operatività della norma nel limite di 10 miliardi disponibili in base alla copertura. Quanto all'emendamento 4.4, si viola, al comma sesto, il principio dell'unità del bilancio e su questo il parere dovrebbe essere di segno contrario. L'ultimo comma dovrebbe invece ridurre l'onere.

Si segnala inoltre l'emendamento 5.7, che autorizza l'assunzione di impegni di spesa in deroga alle disposizioni del decreto-legge n. 41, convertito nella legge n. 85 del 1995 (la cosiddetta «manovra bis») e pertanto riduce i risparmi iscritti in bilancio.

Si segnala poi l'emendamento governativo 6.1, che comporta una deroga alla vigente normativa di contabilità di Stato in materia di con-

servazione in bilancio di somme stanziare non impegnate. La norma appare abbastanza delicata, perchè - oltretutto retroattivamente - sarebbero del tutto modificati i termini di mantenimento in bilancio della competenza e dei residui, aggravando inoltre la cassa negli anni successivi.

Sull'emendamento 1.0.1, andrebbe chiesto il parere alla 6ª Commissione, in quanto contiene un utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro iscritto nel fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario VEGAS fa presente, in relazione all'emendamento 1.1, che esso non permette la configurazione di un tetto di spesa, venendo a creare veri e propri diritti soggettivi, ed esprime pertanto su di esso parere contrario. Relativamente all'emendamento 1.0.1, osserva che esso risulta formalmente corretto, prevedendo una sia pur irrisoria clausola di copertura finanziaria, a fronte della quale non può esprimere parere contrario. Il parere è invece contrario sull'emendamento 2.1, che comporta il superamento del limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 471 del 1994. Dichiaro di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento 4.1, mentre il parere è contrario sull'emendamento 4.2, che tra l'altro crea un nuovo fondo in sospensione di imposta. L'emendamento 4.3 comporta maggiori oneri, a fronte dei quali la quantificazione indicata appare insufficiente, e su di esso il parere è pertanto contrario. Relativamente all'emendamento 4.4, dichiara che il Governo è favorevole alla finalità dell'emendamento, di cui propone peraltro la seguente riformulazione dei due commi conclusivi:

«I proventi derivanti dalla vendita dei materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

Sugli emendamenti 5.2 e 5.3 l'avviso del Governo è contrario, sebbene non per motivi attinenti alla copertura finanziaria. Relativamente all'emendamento 5.6, rileva che la sua formulazione andrebbe integrata, prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione agli appositi capitoli di spesa delle disponibilità residue. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 5.7, che contravviene al blocco degli impegni di spesa disposto dalla cosiddetta manovra bis, e sull'emendamento 5.9 che comporta maggiori esigenze finanziarie. Il parere è infine contrario sull'emendamento 5.10.

Il senatore MANTOVANI esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, in quanto esso si pone in netto contrasto con le norme di contabilità pubblica.

Il senatore BONAVITA dissente dal Governo in merito all'emendamento 1.1, che a suo avviso non comporta maggiori oneri, modificando

soltanto i criteri di distribuzione di somme già stanziata. A suo avviso anche gli emendamenti 5.9 e 5.10 non comportano problemi di copertura finanziaria.

Il relatore COPERCINI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 6.1 e propone di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 4.4 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che esso venga riformulato nei termini prospettati dal Governo, senza prevedere peraltro la riassegnazione alla spesa delle somme introitate per effetto delle alienazioni previste.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 4.2, 5.0.2, 6.0.1, 4.3, 5.7 e 6.1 sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 5.9, ai sensi della medesima norma costituzionale, nel presupposto che i relativi fondi siano stati già impegnati. Sull'emendamento 4.4 il parere è di nulla osta a condizione che gli ultimi due commi siano riformulati nei termini seguenti:

«I proventi derivanti dalla vendita dei materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

(1720) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il sottosegretario STELLA RICHTER ricorda che l'Assemblea ha rinviato l'esame del provvedimento, sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta, eccetto che su alcune norme, per le quali il parere era contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Egli ritiene peraltro che tale parere di contrarietà possa essere superato alla luce della relazione tecnica predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, dalla quale si evince che la portata finanziaria del provvedimento risulta contenuta nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla cosiddetta «legge Merloni».

Il sottosegretario VEGAS dichiara che la Ragioneria generale dello Stato ha effettuato una verifica dei dati contenuti nella relazione tecnica predisposta dal Ministero dei lavori pubblici. In base a tale verifica, ritiene che possano considerarsi superate le considerazioni di specifico carattere finanziario relative alle disposizioni su cui la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione e invita conseguentemente la Sottocommissione a modificare il precedente parere.

Il presidente BOROLI esprime la situazione di disagio in cui viene a trovarsi la Sottocommissione, chiamata ad esaminare provvedimenti di grande importanza in tempi estremamente ridotti, senza avere la possibilità di approfondire in maniera adeguata le implicazioni finanziarie dei testi sottoposti al suo esame. Preannuncia, al riguardo, la convocazione di un apposito Ufficio di Presidenza.

Si associano il relatore COPERCINI e il senatore CHERCHI.

Il sottosegretario STELLA RICHTER, comprendendo il disagio manifestato dal Presidente e dalla Sottocommissione, fa presente che la situazione lamentata dipende da circostanze obiettive, legate alla difficoltà di pervenire alla conversione in legge dei decreti nel termine costituzionale con un esame approfondito da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Il relatore COPERCINI dichiara di non essere in grado di formulare alcuna proposta in merito a una possibile revisione del parere sul testo del decreto-legge precedentemente espresso dalla Sottocommissione e chiede pertanto una breve sospensione dell'esame allo scopo di poter valutare attentamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero dei lavori pubblici.

L'esame è conseguentemente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 12.

Il relatore COPERCINI propone l'espressione di un parere contrario sull'articolo 3-bis, senza peraltro richiamare l'articolo 81 della Costituzione. Non si pongono infatti problemi di copertura finanziaria, pur dovendosi rilevare l'inopportunità di attingere per la copertura delle spese in questione al fondo speciale di parte corrente. Potrebbe inoltre essere opportuno avvalersi di tutte le procedure di mobilità previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 4-bis, comma 4-quater, propone di confermare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'articolo 5-quinquies, comma 7, in relazione al quale dovrebbe peraltro osservarsi che gli oneri di progettazione restano inclusi nell'ambito del costo complessivo del progetto e che sarebbe necessario fissare regole sul rapporto tra spese di progettazione e onere complessivo.

Sull'articolo 5-sexies, commi 3 e 4, il nulla osta può essere concesso nel presupposto che esso non comporti maggiori oneri e che la pubblica amministrazione adempia tempestivamente agli obblighi previsti.

Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'articolo 9-bis, nel presupposto che le spese per il compenso degli arbitri siano ricomprese nel costo complessivo dell'opera, e di ribadire le osservazioni già formulate nel precedente parere in merito agli articoli 8-bis e 10.

Il sottosegretario STELLA RICHTER ritiene che anche in relazione all'articolo 4-bis, comma 4-quater, potrebbe essere superato il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione precedentemente espresso, dal momento che la previsione di spese è subordinata al ricorrere di carenze di organico accertate e certificate.

Il sottosegretario VEGAS è dell'avviso che la disposizione in esame riguardi un aspetto del tutto marginale nell'ambito del provvedimento e raccomanda pertanto l'espressione di un parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore COPERCINI ribadisce che la disposizione, a suo giudizio, comporta maggiori spese.

Il senatore MANTOVANI ritiene che il richiamo dell'articolo 81 della Costituzione possa essere evitato corredando il parere con un'osservazione che specifichi il limite delle disponibilità di bilancio per le amministrazioni interessate.

Il presidente BOROLI propone quindi di esprimere sull'articolo 4-bis, comma 4-quater, un parere di contrarietà, specificando inoltre che gli oneri previsti debbono rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Concorda il relatore COPERCINI.

La Sottocommissione, deliberando di revocare il precedente parere espresso in data 23 maggio 1995, formula parere di nulla osta ad eccezione che sull'articolo 3-bis e sul comma 4-quater dell'articolo 4-bis, su cui il parere è contrario. Su tale ultima norma osserva che gli oneri ivi previsti debbono rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Quanto al comma 7 dell'articolo 5-quinquies, esprime parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri relativi rientrino nella spesa complessiva dei progetti e sui commi 3 e 4 dell'articolo 5-sexies formula analogo parere di nulla osta nel presupposto che non si determinino maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente e rilevando l'opportunità che la pubblica amministrazione si adegui tempestivamente agli obblighi previsti. Anche con riferimento all'articolo 9-bis esprime parere di nulla osta nel presupposto che esso non determini maggiori oneri.

Ribadisce, infine, il parere di nulla osta sull'articolo 10, nel presupposto che la copertura finanziaria, ridotta rispetto alla precedente versione del decreto-legge, sia sufficiente per gli oneri derivanti dalla legislazione vigente e sull'articolo 8-bis, osservando che gli importi ivi indicati dovrebbero essere considerati al netto dell'IVA.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 15.

(1666) Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta di un disegno di legge, già approvato dalla Camera, contenente disposizioni varie (prevalentemente differimenti di termini) relative al settore agricolo.

Si segnalano, in particolare l'articolo 1, comma 2 (proroga al 31 dicembre 1997 di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) per il quale sembra necessaria la quantificazione delle minori entrate e l'accertamento delle disponibilità della «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina», per valutare la sussistenza o meno dei mezzi per farvi fronte, e l'articolo 4 (proroga delle esenzioni fiscali sull'alcool etilico), su cui occorrerebbe precisare, da parte del Governo, l'importo degli oneri fino ad ora prodotti e le disponibilità di fondi della legge n. 201 del 1991. Poichè il provvedimento prevede oneri su capitoli sia di parte capitale che di parte corrente, occorre indicare a carico di quali di essi viene imputato l'onere, perchè le minori entrate sono di natura corrente. Comunque si tratta di coperture su capitoli vietate nei primi sei mesi dell'esercizio.

Si fa presente inoltre che tali norme non vengono considerate nella relazione tecnica.

Quanto agli articoli 7 e 9, si rileva che, per anni pregressi, si utilizzano, per la copertura, stanziamenti su capitoli ordinari. Appare necessario un chiarimento del Tesoro su tale aspetto, anche perchè occorre capire com'è possibile coprire un onere del 1993 su un capitolo del 1993 con una decisione del 1995, quando il rendiconto 1993 è stato già approvato con legge. Se si tratta di sanatoria, infatti, forse bastava quella generale di cui all'articolo 11. Ciò si riferisce anche alla parte pregressa dell'articolo 9.

L'articolo 10, infine, contiene deroghe alle norme di contabilità.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO fa presente che la materia disciplinata dal disegno di legge in esame risulta ricompresa nelle previsioni dei decreti-legge n. 140 e 143 del 1995, per cui il parere del Governo sul complesso di disposizioni contenute nel disegno di legge è di segno contrario.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che il disegno di legge all'esame nasce dal frazionamento del decreto-legge, contenente il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, che dopo numerose reiterazioni è stato suddiviso in una serie di decreti-legge secondo i vari comparti. Il precedente Governo aveva tuttavia tentato di definire la complessa questione con la presentazione di semplici disegni di legge, tra cui quello in esame, settore per settore. Si è venuta di fatto a creare pertanto una sovrapposizione di norme contenute in decreti-legge, immediatamente operative, e proposte di analogo contenuto di cui ai disegni di legge. A fronte di tale situazione il Governo assegna priorità alla conversione in legge dei decreti derivanti dal decreto-legge originario, ritenendo opportuno che non si dia ulteriore corso ai disegni di legge corrispondenti. In conclusione egli chiede il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il presidente BOROLI osserva che la Sottocommissione è comunque chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il problema di ordine generale evidenziato dal rappresentante del Governo.

Il senatore MANTOVANI ritiene che debba essere espresso parere contrario sulle norme di copertura finanziaria contenute nel provvedi-

mento in esame, qualora la stessa copertura finanziaria sia utilizzata da norme contenute in decreti-legge. Infatti, esse duplicano disposizioni già vigenti.

Il relatore COPERCINI chiede quindi di conoscere il parere del Governo sulle norme da lui segnalate.

Il sottosegretario VEGAS fa presente, in relazione all'articolo 1, comma 2, che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina dispone, nel proprio bilancio, dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle minori entrate derivanti dalle previste agevolazioni, essendo stanziati nell'apposito capitolo 65 miliardi di lire. In relazione all'articolo 4, ritiene preferibile la formulazione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1995. Anche in relazione all'articolo 9, ritiene preferibile la formulazione contenuta nell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge citato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, eccetto che sugli articoli 1 (comma 2), 4, 7, 9 (relativamente al 1994) e 10, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, facendo nel contempo rilevare che molte delle norme contenute nel presente disegno di legge sono già in vigore in quanto presenti nei decreti-legge nn. 143 e 140 del 1995, il che comporta una duplicazione normativa e finanziaria che la Commissione di merito deve eliminare.

(1732) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia portuale, sulla cui precedente versione la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta, eccetto che sul comma 5 dell'articolo 1, disposizione che non risulta riprodotta nell'attuale versione del provvedimento, sul quale può pertanto esprimersi parere di nulla osta, non essendovi ulteriori novità oltre alla soppressione dell'articolo 3 del precedente decreto-legge.

Concorda il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1734) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di tossicodipendenze. Sulla precedente versione fu espresso parere di nulla osta, nel presupposto che i commi 1 e 2 dell'articolo 8 fossero da interpretare nel senso di far riferimento a

concorsi ed inquadramenti già avvenuti, senza nulla innovare rispetto all'ordinamento in essere. Fu inoltre rilevato che l'articolo 2 contiene deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato in materia di conservazione in bilancio di somme stanziare non impegnate, nonché di aperture di credito a favore di funzionari delegati.

La nuova versione del decreto-legge riproduce integralmente quella precedente, aggiungendo due commi ulteriori all'articolo 2. Le nuove disposizioni comportano riflessi contabili, sui quali appare indispensabile acquisire il parere del Tesoro. In particolare il comma 7 dispone la riassegnazione al bilancio del 1995 di somme stanziare per il 1993 ed erroneamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato nel 1994 e nel 1995. La norma ha significato oscuro e comunque, se si tratta di riassegnare nel 1995 somme del 1993, il parere non può che essere negativo. Oltretutto nel rendiconto presentato alle Camere dal Tesoro per l'esercizio 1993 manca il capitolo richiamato.

Il comma 8 prevede poi il ripiano del bilancio degli enti locali che hanno anticipato somme al fondo di intervento per la lotta alla droga nell'esercizio 1993, disponendosi l'autorizzazione di funzionari delegati a ripianare i bilanci in questione mediante l'emissione di ordinativi diretti a favore della cassa dell'ente locale. Ci si chiede su quali fondi ciò avvenga.

Privo di copertura appare infine il compenso dovuto in base all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3.

Il sottosegretario VEGAS osserva che le somme, di cui all'articolo 2, comma 7, furono somministrate ai sindaci nel corso del 1994 ed erroneamente fatte confluire dagli stessi nel sistema di tesoreria unica e quindi versate al bilancio dello Stato per rimediare a tale errata operazione finanziaria. Si tratta peraltro di somme riguardanti progetti approvati ed in molti casi già operativi.

Circa la mancanza del capitolo 2966 nel rendiconto relativo allo Stato di previsione della Presidenza del consiglio per l'anno 1993, fa presente che il fondo di intervento per la lotta alla droga era iscritto per il suddetto anno su altro capitolo (1273) del medesimo stato di previsione e soltanto nel 1994 è stata cambiata la numerazione, assegnandolo a quello attuale. Il comma 7 dell'articolo 2 è stato conseguentemente riformulato nei termini attuali.

In merito alle osservazioni relative al comma 8 dell'articolo 2, fa presente che gli ordinativi diretti vengono emessi sulle aperture di credito disposte dal Dipartimento per gli affari sociali ed intestate ai sindaci e ai presidenti delle province in qualità di funzionari delegati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, del decreto-legge.

Con riferimento infine all'articolo 3, comma 2, ricorda che il DPR n. 309 del 1990 non prevedeva per i componenti della commissione alcun particolare compenso, per cui agli stessi poteva essere predisposto il gettone di presenza nella misura prevista dal DPR n. 5 del 1956 e successive modificazioni. La spesa in questione era peraltro fronteggiata con la somma a suo tempo quantificata per le spese di funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e a tal fine i criteri di riutilizzo della predetta somma andavano rimodulati anche in considerazione della circostanza che la Commissione poteva usufruire per l'attività di segreteria delle strutture del dipartimento per gli

affari sociali. Si è in presenza, in conclusione, di un importo di lire 800 milioni come tetto della spesa complessiva sia per il funzionamento della Commissione sia per i compensi da attribuire ai componenti della stessa, per cui la previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi rispetto all'ordinaria dotazione di bilancio.

Il relatore MANTOVANI ritiene che non sia sufficientemente chiaro su quali fondi vengono ripianati i bilanci deficitari degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 8.

Il sottosegretario VEGAS osserva che si tratta di una mera partita contabile, priva di riflessi finanziari sostanziali.

Su richiesta del RELATORE, l'esame è, quindi, rinviato.

(1664) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COPERINI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge che differisce vari termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa. Il testo presenta molteplici e rilevanti riflessi di carattere finanziario, in quanto si prevede il rifinanziamento di leggi di spesa concernenti interventi del Ministero degli affari esteri (articolo 1). Su tale norma la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario, in quanto l'autorizzazione di spesa è finanziata in parte mediante utilizzo di capitoli ordinari di bilancio. Sempre sulla stessa norma la V Commissione della Camera aveva dettato una riformulazione della parte relativa alla proroga di varie leggi, comportante autorizzazioni di spesa coperte in parte mediante utilizzo di accantonamenti di fondo speciale di parte corrente, ma tale riformulazione è stata accolta solo parzialmente. L'autorizzazione di spesa relativa agli anni 1996 e 1997 appare infatti superiore di un miliardo di lire per ciascuno degli anni in questione, ma ciò non pone problemi di copertura finanziaria.

In ogni caso, l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, comma 2, prevedono coperture mediante capitoli ordinari di bilancio, relative agli esercizi 1995-1997, sulle quali non può che esprimersi parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Può invece esprimersi parere di nulla osta sulle coperture mediante capitoli ordinari di bilancio di esercizi precedenti a quello in corso, trattandosi in questi casi di sanatorie di spese già effettuate a valere su tali bilanci, come risulta dall'articolo 7, che dispone la validità degli atti compiuti in base a una serie di decreti-legge a partire dal gennaio 1992, anche se non può sfuggire il fatto che ci si trova di fronte ad una anomalia istituzionale legata all'uso da parte del Governo dei decreti-legge.

Si pone comunque un problema di ordine generale dello stato di utilizzazione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei Ministri. Esso esibisce infatti al momento un saldo negativo, nel senso che le prenotazioni superano le disponibilità, per cui non solo allo stato attuale non sussistono più le disponibilità finanziarie necessarie, ma, se si intende esprimere parere di

nulla osta sul disegno di legge in esame, occorre revocare il parere favorevole precedentemente espresso su altri provvedimenti. In particolare, a fronte di un saldo negativo di 38.566 milioni, occorrerebbe revocare il parere di nulla osta espresso sul disegno di legge n. 781 in materia di occupazione (28 miliardi per il 1995). La questione è ancora più complicata per il fatto che l'altro provvedimento da ridurre - quello sull'obiezione di coscienza - attualmente è all'esame della Camera. Tutto ciò ovviamente se non si intende ridurre il trasferimento alla RAI disposto con un decreto-legge, che comunque è all'esame della Camera. Comunque, al momento, non si può che attendere che vengano almeno presentati emendamenti governativi che aggiustino le compatibilità finanziarie.

Segnala infine che l'articolo 4, dispone, in deroga alla vigente normativa di contabilità di Stato, la conservazione in bilancio di somme stanziata e non impegnate nei precedenti esercizi finanziari.

In conclusione, pongono problemi di copertura finanziaria gli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, mentre l'articolo 4 si segnala per la deroga alla normativa contabile. Resta aperto comunque il problema per lo stato di utilizzazione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei ministri iscritto nel fondo speciale di parte corrente per l'anno 1995.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che la copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, avviene sui pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio 1994, trattandosi di spese già effettuate nell'anno suddetto e per le quali opera la sanatoria prevista all'articolo 7 del disegno di legge per gli effetti prodottisi in vigenza dei precedenti decreti-legge aventi analoghe finalità. Relativamente poi agli esercizi 1995, 1996 e 1997 la copertura è posta parzialmente a carico del fondo speciale di parte corrente e parzialmente a carico di un capitolo di bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. In proposito rileva che le risorse del predetto capitolo di bilancio sono destinate alle medesime finalità oggetto della disposizione in esame, per cui non si pongono problemi di violazione della legge di contabilità. Ciò vale anche per l'osservazione formulata in merito all'articolo 2, comma 2. Quanto poi alle disponibilità dell'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio nel fondo speciale di parte corrente per l'anno 1995, segnala che non risulta attualmente un saldo negativo, atteso che la prenotazione relativa al disegno di legge n. 781 in materia di occupazione è stata posta a carico dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e che è in corso di formalizzazione un apposito emendamento governativo per porre a carico del medesimo accantonamento anche l'onere connesso al disegno di legge n. 237 concernente l'obiezione di coscienza.

Su richiesta del RELATORE, l'esame del provvedimento è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO (11°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione, Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

(1718) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico, approvato dalla Camera dei deputati: favorevole con osservazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

Presidenza del Presidente
Willer BORDON

Il Presidente Willer BORDON, dopo aver riferito alla Sottocommissione circa l'istruttoria delle richieste pervenute, da conto dei criteri relativi alla loro selezione, facendo presente che l'adozione di analoghi criteri in occasione della deliberazione relativa al primo ciclo di trasmissioni dell'accesso di questa legislatura ha consentito di dare corso ad un notevole numero di richieste pendenti. Questa circostanza consiglia di adottare per il secondo ciclo di trasmissioni i medesimi criteri, e pertanto sottopone alla Sottocommissione la seguente proposta di delibera:

«La Sottocommissione permanente per l'accesso radiotelevisivo, viste le proprie precedenti deliberazioni in data 8 e 9 febbraio 1995, con le quali sono stati stabiliti criteri generali per la formulazione delle domande di accesso e la programmazione delle relative trasmissioni, ed è stata deliberata la messa in onda di un ciclo sperimentale;

udita la relazione della RAI sull'andamento del ciclo sperimentale di trasmissioni andato in onda a far luogo dal 28 febbraio 1995, e ritenuta l'opportunità di proseguire la sperimentazione con le modalità ed i criteri stabiliti nelle due decisioni sopra citate, deliberando un secondo ciclo di programmi;

considerato che l'interruzione anticipata del primo ciclo di trasmissioni, dovuta alla necessità di garantire spazi di informazione e propaganda per le elezioni amministrative del 23 aprile 1995, non ha consentito di mandare in onda i programmi previsti per il 25 marzo precedente, e che conseguentemente occorre tener conto della posizione dei due richiedenti i cui programmi sarebbero stati trasmessi in quella data;

considerate le domande d'accesso pendenti alla data di oggi, ed udita in proposito la relazione del collegio composto dal Presidente Willer Bordon e dal senatore Giulio Mario Terracini;

avendo avuto riguardo alla ripartizione di ciascuna domanda d'accesso nelle categorie di cui al punto 4 della deliberazione 8 febbraio 1995, ed avendo ripartito nelle medesime categorie anche le domande pervenute successivamente all'ultima deliberazione;

considerato che, relativamente alle deliberazioni riguardanti il calendario delle trasmissioni del secondo ciclo, è opportuno prendere in considerazione le richieste ricomprese nelle categorie tematiche che, ai sensi del punto 4 della deliberazione 8 febbraio 1995, erano state escluse dal primo ciclo, e precisamente:

trasmissioni di carattere politico e di attualità politica (categoria a. della delibera 8 febbraio 1995);

trasmissioni concernenti aspetti specifici delle realtà territoriali e della tutela delle minoranze etniche linguistiche (categoria b. della delibera 8 febbraio 1995);

trasmissioni di interesse sindacale, o relative ai temi della produzione e dell'occupazione, ovvero ad aspetti di interesse delle specifiche categorie professionali (categoria c. della delibera 8 febbraio 1995);

trasmissioni concernenti aspetti relativi alla tutela dei consumatori (categoria f. della delibera 8 febbraio 1995);

trasmissioni di interesse sportivo e ricreativo (categoria h. della delibera 8 febbraio 1995);

considerato che, inoltre, è parimenti opportuno prendere in considerazione anche quelle richieste che, pur appartenendo alle categorie tematiche incluse nel ciclo precedente, risultano tuttavia pervenute alla Commissione dopo la data del 9 febbraio 1995

delibera

1. Il secondo ciclo di trasmissioni dell'accesso televisivo della presente legislatura avrà inizio martedì 20 giugno 1995 e proseguirà sino al 6 luglio successivo, secondo il calendario riportato al punto 2 della presente della presente deliberazione.

2. Le richieste che accedono al secondo ciclo di trasmissioni, individuate in applicazione dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono le seguenti:

Associazione e numero progressivo	Data	Rete	Ora	Durata
Comitato Atlantico - 3774	21/06/95	RAI1	9.35	7'
L'Italia nell'Europa libera ed unita - 3684	21/06/95	RAI1	9.35	7'
Confedilizia - 3786	22/06/95	RAI1	9.35	7'
Associazione nazionale della proprietà edilizia -ANPE - 3696	22/06/95	RAI1	9.35	7'
Confartigianato - 3672	24/06/95	RAI2	9.15	7'
Inca-Cgil - 3469	24/06/95	RAI2	9.15	7'
Centro italiano di formazione europea -CIFE - 3697	27/06/95	RAI3	15.15	7'
Istituto europeo per le nuove professioni - 3569	27/06/95	RAI3	15.15	7'
Associazione vittime strage Bologna 2.8.80 - 3778	28/06/95	RAI1	9.35	7'
Associazione internazionale per la difesa delle lingue e delle culture minacciate - 3667	28/06/95	RAI1	9.35	7'
Sindacato nazionale periti grafici e dattilografici giudiziari - 3757	29/06/95	RAI1	9.35	7'
Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani - USARCI - 3794	29/06/95	RAI1	9.35	7'

Associazione e numero progressivo	Data	Rete	Ora	Durata
Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà - AUSER - 3630	01/07/95	RAI2	9.15	7'
Associazione romana per la cremazione - 3595	01/07/95	RAI2	9.15	7'
Associazione italiana ipovisione - 3674	03/07/95	RAI3	14.50	7'
Lega europea per la lotta medica e chirurgica contro le cefalee - 3742	03/07/95	RAI3	14.50	7'
Associazione italiana podologi - 3755	04/07/95	RAI3	14.30	7'
Associazione italiana neuroectodermosi - 3668	04/07/95	RAI3	14.30	7'
Associazione sindacale fra le aziende del credito - ASSICREDITO - 3749	05/07/95	RAI1	9.35	7'
Confederazione generale dei quadri italiani - CONFEDERQUADRI - 3763	05/07/95	RAI1	9.35	7'
Sindacato nazionale autori drammatici - SNAD - 3772	06/07/95	RAI1	9.35	7'
Associazione amici della cultura Fondazione premio Luigi Vanvitelli - 3781	06/07/95	RAI1	9.35	7'

3. Per la durata del secondo ciclo di trasmissioni, ogni singola trasmissione è condotta in forma di intervista, con le modalità previste dal punto 5 della deliberazione dell'8 febbraio 1995 della Sottocommissione. Le interviste dei due soggetti accedenti nella medesima giornata sono condotte separatamente. La RAI può, di concerto con ciascun accedente, integrare le interviste con la trasmissione di materiale documentario.

4. Per esigenze di programmazione della società concessionaria, sopravvenute, urgenti ed indifferibili, ovvero per l'indisponibilità nel giorno indicato del soggetto accedente, la RAI può, sentito il Presidente della Sottocommissione, modificare l'ordine delle trasmissioni riportato al punto 2.

5. Le domande di accesso radiofonico saranno oggetto di successiva deliberazione.

6. Per tutto quanto non è espressamente e diversamente disciplinato nella presente deliberazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalle deliberazioni dell'8 e del 9 febbraio 1995.»

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente COVIELLO, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 10ª e 13ª riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1686): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 1° giugno 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (1703).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite (1730).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).
- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

III. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 1° giugno 1995, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
 - Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
 - MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
 - LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
-

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 1° giugno 1995, ore 9 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
- BALDELLI ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (1143).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

IV. Esame dei disegni di legge:

- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

Procedure informative

Interrogazione.

IGIENE E SANITÀ (12•)

Giovedì 1° giugno 1995, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1584).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1734).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13•)

Giovedì 1° giugno 1995, ore 9 e 14,30

ORE 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 (1657).
- MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (773).

ORE 14,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1665) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 1° giugno 1995, ore 15,30

Proposta di inchiesta sulle trasfusioni di sangue e sulla sanità privata.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Giovedì 1° giugno 1995, ore 9

Audizione di un rappresentante dell'organizzazione sindacale CISNAL della provincia di Brindisi.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 1° giugno 1995, ore 15

Audizione del Ministro della difesa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Giovedì 1° giugno 1995, ore 18,30

Audizione del dottor Eduardo Missoni Presidente dell'Associazione degli operatori di cooperazione allo sviluppo (ADOCS).
